mensile
spedizione in abbonamento postale
gruppo III/70 - Torino

IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani



4

EDITRICE STIGRA — Corso S. Maurizio 14 — 10124 Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

ANNO XXXIII
APRILE 1987



Legno e foresta a Verona

Imminente il 7° Salone delle attività forestali e dei sistemi di utilizzazione del legno

Da questa edizione — in programma dal 7 all'11 maggio — EUROFORESTA amplia la propria strutturazione merceologica divenendo così non solo immagine del settore legno ma anche delle molteplici utilizzazioni industriali che da esso scaturiscono. Con questo ampliamento il Salone si proietta a ricoprire un nuovo ruolo nel contesto fieristico nazionale ed internazionale, associando le sinergie derivanti dalla ormai consolidata collaborazione della Direzione Generale per l'Economia Montana e le Foreste del MAF, delle Aziende Forestali nazionali e regionali, del Corpo Forestale e degli Assessorati regionali all'agricoltura, con quelle emergenti dell'intervento attivo della Federlegno e della Federcomlegno. Il tutto consentirà un considerevole incremento delle partecipazioni espositive nei vari settori merceologici fornendo così la possibilità di una completa panoramica produttiva che va dalla forestazione ai manufatti lignei con indiscussi vantaggi sia sul piano promozionale, sia su quello mercantile e didattico.

In quest'ottica la Fiera di Verona ha già avviato il proprio piano di lavoro stimolando contatti a vari livelli e predisponendo un ventaglio di appuntamenti convegnistici in grado di qualificare i contenuti della rassegna e di supportare le molteplici istanze che giungono dal mondo della forestazione sull'abbrivio del Piano Forestale Nazionale, dal quale in occasione della passata edizione del Salone vennero analizzati alcuni fra i più interessanti contenuti tendenti a rilanciare un comparto economico dalle grandi potenzialità occupazionali.

Nel 1986 furono presenti alla rassegna 56 espositori di 8 Paesi; oltre 20.000 i visitatori, provenienti da 30 Paesi. Quest'anno sono previsti i seguenti settori merceologici:

— produzione legnosa e materiali derivati;
— produzioni non legnose: erbe, resine, olii, essenze;
— prodotti chimici: antiparassitari, fertilizzanti, ignifughi;
— vivaistica;
— macchine e attrezzature per la forestazione, dall'impianto del bosco al taglio e trasporto del legno;
— macchine per la lavorazione del legno;
— sistemi e mezzi di difesa e protezione delle foreste;
— editoria specializzata.

IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani





ANNO XXXIII
N. 4 - APRILE 1987

In copertina:
Il Terminillo dalla Valle delle genziane
(Foto V. Mariani)

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
dr. Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
dr. Ivano Pompei, Presidente Commissione Tecnico-legislativa; ing. Giovanni Cavalli, on. Nedo Barzanti, prof. Pietro Aloisi, Antonio Camerlengo, dr. Giovanni Scacciavillani, dr. Michele Conti, dr. Ferdinand Willeit, Luigi Martin e dr. Salvatore Orecchioni, capi gruppo Consiglio nazionale UNCEM; dr. Folco Maggi, Segretario generale.
Segreteria di redazione:
dr. Franco Bertoglio e dr. Massimo Bella
Direzione e redazione: 00185 ROMA
Via Palestro 30 - Tel. 06/46.46.83 - 46.51.22
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982
Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.



Associato all'Unione Stampa periodica Italiana

Editrice STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14 - Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore

Abbonamento 1987 (11 numeri) L. 30.000 - Estero L. 33.000
Un numero L. 3.000

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale di redazione e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. La Direzione informerà tempestivamente dell'accettazione del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Innevamento artificiale: proposta di legge in Veneto

Campi da sci con manti nevosi insufficienti per la pratica dello sci alpino, impianti chiusi, conseguenze negative per l'industria del turismo: è quanto può verificarsi (e si è verificato) nelle stazioni turistiche invernali venete in mancanza di nevicate e in concomitanza ai periodi turisticamente definiti di *« alta stagione »*.

Nella « guerra dei cannoni », i cui sofisticati sistemi di innevamento artificiale stanno decretando la vittoria di alcune località sciistiche rispetto alla stragrande maggioranza delle altre, la regione Veneto continua a rimanere il fanalino di coda in questa disputa turistica volta ad aggiudicarsi fette notevoli di clientela.

Il Veneto è infatti praticamente sprovvisto di impianti di innevamento artificiale: quelli esistenti sono ridotti a livelli estremamente artigianali, come quelli del Comelico e di Malga Ciapèla, oppure esistono soltanto sulla carta.

A sopperire a tale mancanza è una proposta di legge di due consiglieri regionali — il bellunese Alberto Curti e il presidente del gruppo democristiano Franco Cremonese —, tesa alla concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale nel Veneto.

« *La nostra proposta di legge mira ad affiancare e stimolare l'attività dei gestori delle piste da sci* — affermano i promotori — *prevedendo contributi per la realizzazione di impianti ormai non più dilazionabili: è necessario realizzare serbatoi d'acqua, impianti di pompaggio, canalizzazioni, acquisto di cannoni per permettere alle stazioni turistiche invernali del Veneto di resistere alla concorrenza di quelle più attrezzate* ».

Se in Piemonte, a Sestriere per esempio, esistono ben 450 cannoni *« supercomputeruzzati »* che innevano artificialmente 100 ettari di terreno e 25 Km. di piste, mentre altri impianti esistono in Val d'Aosta, Lombardia, Friuli, Trentino Alto Adige (quest'ultimo considerato il regno dell'innevamento artificiale con i suoi 130 Km. di piste innevate artificialmente), ed altre ancora negli Appennini, il Veneto continua a presentare una situazione a dir poco desolante.

La proposta di legge prevede di coinvolgere anche le Comunità montane.

« Il costo dell'iniziativa » — concludono i due proponenti del progetto di legge — *dopotutto non è così rilevante: sarà comunque inferiore ai benefici diretti o indotti che le aree montane ne trarranno* ».

Obbligo dei registratori di cassa: inutili gli interventi per ottenere una proroga

Le iniziative assunte da tempo dall'UNCEM con una serie di pressanti azioni di sollecitazione in sede parlamentare e ministeriale (v. Montanaro d'Italia n. 3/87) non hanno purtroppo avuto esito favorevole al fine di ottenere almeno una proroga del termine del 1° marzo 1987, fissato dalla legge 26/1/1983, n. 18, per l'introduzione a regime dell'obbligo di installazione dei registratori di cassa anche per gli esercizi commerciali minori, con volume d'affari — dichiarato al 1981 — non superiore ai 30 milioni.

Segnaliamo che l'interessamento dell'Unione si era concretizzato sia in sede governativa con ripetute richieste d'incontro col Ministro delle Finanze Visentini, mai esaudite; sia nell'opera di sensibilizzazione nei confronti delle forze parlamentari (v. la proposta di legge n. 4247 Camera, primo firmatario l'On. Carlotto, pubblicata sul numero scorso della Rivista e mai esaminata in Parlamento); sia infine richiamando l'attenzione della stessa Presidenza della Camera sulla necessità della rapida approvazione di un provvedimento, quale la citata proposta di legge n. 4247 datata 10 dicembre 1986, che quantomeno prevedesse lo slittamento del termine del 1° marzo, allo scopo di favorire un attento esame della delicata questione con le sue pratiche implicazioni e ricercare più idonee ed equilibrate soluzioni.

Per quanto sollecitato, non è intervenuto nemmeno un provvedimento d'urgenza del Governo prima delle formali dimissioni del 3 marzo scorso. Per essere esatti, un decreto-legge (il n. 23 del 13/2/87) il Governo lo ha emanato, ma in esso il problema in esame non è stato affatto toccato; eppure la sede era sicuramente pertinente.

La mancata volontà a consentire la proroga del termine del 1° marzo per i piccoli esercizi con un peso economico residuale è tanto più evidente se si pensa che in fase di dibattito presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato sul disegno di legge di conversione del decreto-legge dinanzi citato, non è stato accolto alcun emendamento a favore del rinvio di tale data. In proposito c'è anche da dire che, se pure l'emendamento fosse stato approvato, non avrebbe comunque avuto utilità pratica, per il fatto che il provvedimento — nel momento in cui scriviamo — è ancora all'esame del Parlamento, attivo in periodo di crisi governativa esclusivamente per i provvedimenti d'urgenza.

Vogliamo inoltre ricordare che un rinvio al 1° gennaio 1988 della data del 1° marzo era stato chiesto al Ministro delle Finanze anche dall'On. Rossi di Montelera, Capogruppo DC in Commissione Finanze della Camera, il quale in una interrogazione sosteneva la necessità di tale proroga come intervento preliminare al fine della esigenza di un esame sistematico della vigente disciplina.

Ogni sforzo è risultato purtroppo vano.

Servitù militari: Commissione difesa del Senato

La Commissione difesa del Senato, che sta discutendo il disegno di legge, già approvato a Montecitorio, sulla nuova disciplina delle servitù militari, ha deciso su richiesta del Governo di accantonare per il momento tre ordini del giorno che propongono un alleggerimento della presenza territoriale in alcune Regioni. I primi due odg, presentati dal democristiano Giust, si riferiscono alla situazione specifica del Friuli Venezia Giulia e alla presenza, in particolare, nel Friuli occidentale, del poligono di tiro aeronautico *« Dandolo »* e dei due poligoni del Cellina-Meduna e del Monte Ciaurlec, nella stessa zona. Giust chiede che il *« Dandolo »* sia eliminato oppure trasferito in un'altra zona del territorio nazionale o all'estero, mentre negli altri due poligoni l'attività addestrativa dovrebbe essere invece sostanzialmente alleggerita. Prima di chiedere alla Commissione che gli ordini del giorno fossero accantonati il Sottosegretario alla difesa si è detto comunque perplesso sulle proposte del parlamentare DC. Secondo Pisanu, infatti, l'impegno chiesto al Governo sarebbe *« di difficile attuazione, dal momento che non emergono reali prospettive alternative all'attuale ubicazione dei poligono di tiro »*.

Il terzo ordine del giorno è stato presentato invece in Commissione dal Sen. Genovese e riguarda il nuovo poligono di tiro nel versante occidentale dei Monti Nebrodi, nella provincia di Messina, per il quale sono state avviate le procedure di istituzione. Il parlamentare ha chiesto che prima di dara il via all'installazione del poligono vengano consultati gli Enti locali e l'Assessorato siciliano al territorio e sia nuovamente ascoltato il Comitato misto paritetico Stato-Regione che ha competenza in materia di servitù militari. Anche l'ordine del giorno Genovese, come gli altri due, è stato momentaneamente accantonato, per permettere alla Commissione di proseguire in sede referente l'esame del DDL che regolamenta in generale le servitù militari nel territorio nazionale già approvato a Montecitorio.

EDITORIALE

di Edoardo Martinengo



Primavera, crisi e finanza locale

Mentre si chiude questo numero del « Montanaro », si consumano i tempi della crisi di Governo e si affaccia una burrascosa primavera, il Senato ha convertito il Decreto Legge sulla finanza locale triennalizzando una serie di disposizioni che consentano un minimo di certezze a Comuni, Province e Comunità montane. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei Deputati per l'approvazione entro il mese di aprile. Pubblichiamo su questo argomento, insieme con il testo originario del Decreto Legge, con gli emendamenti approvati in Commissione, alcune prime considerazioni elaborate nel corso dell'iter del provvedimento di ratifica, non esaustive e legate ai tempi di preparazione della rivista.

Elemento di novità dell'ultima fase di approvazione, non compreso nei commenti e nelle segnalazioni precedenti, **l'emendamento, approvato in aula, che consente la modificazione motivata delle piante organiche del personale delle Comunità montane,** *un miglioramento dell'art. 7 della Legge 93/81. Sostanzialmente, quindi, un ulteriore accoglimento delle proposte avanzate dall'UNCEM il cui Consiglio Nazionale riunito a Roma il 20 marzo ha sottolineato, con soddisfazione, gli elementi di positiva attenzione alle esigenze dei Comuni montani e delle Comunità montane che caratterizzano la nuova normativa sulla finanza locale.*

A questo riguardo, e senza che questa riflessione voglia in alcun modo suonare polemica nei confronti di chicchessia, dobbiamo constatare come gli elementi positivi di maggior rilevanza nel settore della finanza sono venuti, per i Comuni montani e per le Comunità montane, proprio nell'anno in cui l'UNCEM, a partire dal Convegno di Viareggio dell'ottobre scorso, ha riproposto la Sua funzione di rappresentanza anche in questo settore degli interessi degli Enti Locali della montagna. Del resto che l'articolazione associativa delle Autonomie locali svolga una legittima funzione di rappresentanza di interessi articolati è emerso chiaramente in Senato e nel dibattito in sede politica a proposito del fondo perequativo. Mentre nella prima versione del Decreto Legge erano 2971 i miliardi, per l'anno 1987, da ripartire tra i Comuni con il nuovo elemento di ponderazione legato alla « montanità », dopo il dibattito in Commissione tale importo è sceso, sempre per il 1987, a 1531 miliardi mentre per la differenza, ossia per 1440 miliardi, non si terrà conto del parametro della montanità. È una osservazione che ci corre l'obbligo di fare per dare contestualmente atto al Governo, e segnatamente ai Ministeri degli Interni e del Tesoro, della specifica attenzione riservata ai Comuni montani, in parte vanificata da pressioni politiche in seno alla Commissione del Senato espressione di interessi legittimi ma diversi, in questo caso contrastanti, con quelli dei Comuni montani.

Su queste realtà è utile per tutti riflettere soprattutto per chi ritiene artificiosa l'articolazione associativa delle Autonomie locali ponendone anche in dubbio l'opportunità.

Restiamo dell'avviso che occorra, nel rispetto dell'autonomia e della specificità di ciascuno, rilanciare un discorso serio e sereno di costituzione di un vero « sistema delle Autonomie » articolato nelle Associazioni unitarie in grado di esprimersi dialetticamente con Governo e Parlamento.

Di questa esigenza è rinnovata testimonianza il documento conclusivo dei lavori del Comitato ristretto costituito in seno alla Commissione Affari Costituzionali del Senato per il riesame della proposta di riforma dell'ordinamento delle Autonomie. Le Associazioni degli Enti Locali, anche per la mancata coesione del loro atteggiamento, non sono riuscite a minimamente incidere sul lavoro del Comitato che ha licenziato un testo il quale sembra essere coralmente valutato, con l'eccezione della normativa sulle aree metropolitane, in modo assolutamente negativo. Un'altra occasione perduta. Su questa materia forse occorrerà rassegnarsi a ricominciare da capo, possibilmente con energie fresche.

a cura di Folco Maggi

☐ Promosso dal sindaco di Avezzano (AQ), dott. Sergio Cataldi, ha avuto luogo sabato 14 febbraio presso la sede municipale un interessante incontro di lavoro per l'esame di una proposta di legge regionale di **regolamentazione degli usi civici.**

All'incontro cui hanno partecipato gli amministratori dei Comuni di Massa d'Alpe, Pereto, Tagliacozzo, Collarmele, Magliano, Ovindoli, Luco, Carsoli, Aielli e Gioia dei Marsi, è intervenuto il Segretario generale dell'UNCEM, dott. Folco Maggi.

Al termine è stato deciso di chiedere sull'argomento una audizione alla 3ª Commissione del Consiglio regionale per illustrare le proposte di modifica che sono emerse dal dibattito.

☐ Il Presidente Martinengo ha colto l'occasione della sua presenza a Terni al Convegno organizzato dall'UPI e dalla Provincia di Terni sul tema dell'Ente intermedio, per recarsi il giorno 20 febbraio u.s. a Norcia per assistere alla presentazione e alla illustrazione del **piano integrato della Valnerina**, elaborato ad iniziativa della Comunità montana della Valnerina, in collaborazione con i competenti uffici della Regione Umbria.

Il progetto, che prevede particolari e massicci interventi finanziari, presenta aspetti interessanti sotto il profilo sia metodologico che di contenuto.

Il Presidente Martinengo si è detto convinto che il piano integrato della Valnerina possa essere proposto come possibile momento di interesse per gli amministratori europei, in occasione degli appuntamenti previsti per l'Anno Europeo per il mondo rurale patrocinato dal Consiglio d'Europa.

☐ Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con proprio decreto del 16 gennaio scorso, ha istituito il **Comitato nazionale per la Campagna Europea per il mondo rurale**.

Il Comitato è presieduto dal Presidente sen. Giuseppe Medici con il prof. Corrado Barberis, Vicepresidente.

L'UNCEM è rappresentata in tale Comitato dal Presidente Martinengo quale membro effettivo, e dal segretario generale Maggi quale membro supplente.

Fino a questo momento il Comitato ha tenuto due riunioni preparatorie per l'organizzazione dei propri lavori.

☐ In una delle ultime sedute, il **Consiglio di Presidenza dell'UNCEM** si è data una regola particolare in ordine alle proprie riunioni. Ha deciso infatti di tenere regolarmente seduta ogni mercoledì ultimo del mese, senza necessità di apposita convocazione.

La seduta prevista per mercoledì 25 febbraio u.s. è stata tuttavia differita al 4 marzo scorso per una serie di concomitanti circostanze che ne avrebbero impedito il regolare svolgimento, non ultima il trasferimento di sede in via Palestro.

Il 4 marzo si è svolta regolarmente la seduta del Consiglio di Presidenza quasi interamente dedicata al preventivo esame degli argomenti che sono stati posti all'odg. della Giunta esecutiva prevista per l'11 marzo.

☐ Il giorno 11 marzo ha avuto luogo presso la sede di via Palestro 30 la riunione della Giunta esecutiva allargata alla partecipazione dei Capigruppo del Consiglio nazionale.

Tra gli altri argomenti trattati, la Giunta ha affrontato il tema dell'**adeguamento delle quote associative per il biennio 1988/89** da sottoporre, per competenza, come proposta al Consiglio nazionale del 20 marzo 1987.

La Giunta ha anche proseguito nell'esame della situazione determinatasi a seguito della sospensione del Congresso straordinario ed ha ascoltato una relazione del Presidente sul tema della finanza locale 1987 e su altri temi nei quali l'UNCEM ha conseguito alcuni discreti ma importanti successi.

La Giunta si è occupata altresì di provvedere alla sostituzione di una dipendente collocata a riposo.

☐ Il Ministro per l'Agricoltura e Foreste, on. Pandolfi, ha riconosciuto **il ruolo e la funzione delle Comunità montane nell'azione di accrescimento della superficie boscata** ma soprattutto in quella più importante di difesa, cura e tutela del patrimonio boschivo.

Lo ha fatto rispondendo ad una precisa domanda del Segretario generale dell'UNCEM, dottor Maggi, nel corso della conferenza stampa del 18 marzo 1987 che è seguita alla presentazione del primo inventario forestale nazionale. Uno strumento di notevole importanza per la programmazione della gestione delle risorse forestali e del loro potenziamento.

Negli interventi introduttivi del Ministro Pandolfi e del Direttore generale Alessandrini è emerso che il vero problema cui oggi ci si trova di fronte, non è tanto quello di accrescere la superficie boscata, quanto quello della qualità del bosco, della sua cura e tutela. È stato riconosciuto che le Comunità montane, pur operando in tale direzione, non riescono a raggiungere risultati apprezzabili nonostante gli sforzi compiuti.

Siamo in presenza — ha affermato il Ministro — non tanto di un Paese povero di boschi quanto di un Paese ricco di boschi poveri, proprio per mancanza di cura e tutela adeguate.

Sollecitato dalla domanda del dottor Maggi, il Ministro ha riconosciuto che, al di là della competenza delle Regioni in materie forestale, lo Stato e quindi il Governo potrebbe impegnarsi di più sul piano finanziario per dotare le Comunità montane di strumenti adeguati al raggiungimento di quei risultati che il Ministro dell'Agricoltura giudica necessari ed urgenti nella direzione della cura e tutela del bosco.

Un primo passo verso tale senso di marcia è stato fatto con il decreto legge 55/87 in materia di finanza locale che ha, tra l'altro, previsto la possibilità per le Comunità montane di contrarre mutui per l'acquisto di terreni e per il loro rimboschimento e quindi anche per la cura e tutela del bosco.

Ricordiamo a tutti gli amministratori montani che

L'UNCEM
HA CAMBIATO SEDE

Gli Uffici centrali dell'Unione sono ora in

Via Palestro 30
00185 Roma

Sono rimasti invariati i numeri telefonici, che continuano ad essere:
(06) 46.46.83 - 46.51.22

Riunito a Roma il 20 marzo il Consiglio nazionale dell'UNCEM

Approvati il bilancio di previsione 1987 ed altri provvedimenti amministrativi. Esaminati i principali problemi d'attualità, dalla finanza locale alla scuola primaria, dal rafforzamento delle Comunità montane all'intervento speciale nel Mezzogiorno

Una nutrita quanto importante serie di argomenti è stata discussa dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 marzo 1987 che ha avuto luogo in Roma, presso la sala « *Auditorium* » gentilmente concessaci dalla Federazione Italiana Consorzi Agrari.

Molti sono stati i provvedimenti di ordine amministrativo adottati dal Consiglio Nazionale, alcuni dei quali con una valenza anche politica, quali ad esempio l'approvazione del bilancio di previsione 1987 contenente le linee di intervento e di azione dell'Unione, l'approvazione delle quote associative per il biennio 1988/89 in misura contenuta ma sufficientemente adeguata alle linee di sviluppo e di programma degli organi dell'Unione sia centrali che periferici.

Il Consiglio Nazionale ha provveduto altresì a sanare alcune questioni amministrative rimaste in sospeso per effetto del mancato svolgimento della seduta programmata per il 6 dicembre 1986 in concomitanza con il Congresso straordinario di Roma.

Da tutti questi fatti e decisioni di natura prevalentemente amministrativa, un dato di notevole importanza può e deve essere rimarcato. In un anno di trasformazione e di cambiamenti, nel quale sono state assunte iniziative e decisioni di grosso peso sia politico che organizzativo e finanziario — dal Congresso ordinario di Assisi a quello straordinario di Roma, dal rinnovo delle Delegazioni Regionali all'acquisto della nuova sede che ha visto impegnati gli organi dell'UNCEM — lo sforzo dell'UNCEM è rimasto contenuto entro i margini di disponibilità concessi dal bilancio, senza assunzione di debiti ma al contempo con il permanere di un sia pur esiguo avanzo di amministrazione.

Il Consiglio nazionale ha inoltre affrontato gli argomenti che sono stati oggetti delle comunicazioni del Presidente:

— Il Decreto Legge sulle avversità atmosferiche che ha visto le Comunità montane ammesse ai mutui della Cassa DD.PP. con l'onere di ammortamento a carico dello stato;

— L'intervento straordinario del Mezzogiorno che prevede interventi finanziari per 5.000 miliardi in un triennio a favore delle zone interne con uno specifico ruolo delle Comunità montane.

— La riforma della scuola primaria con mantenimento della precedente normativa in ordine al numero minimo degli alunni (5) per le pluriclassi in montagna;

— La concessione alle Comunità montane di mutui ventennali a totale carico dello Stato per la realizzazione o il completamento di strutture sportive;

— L'inserimento delle Comunità montane fra i soggetti destinatari di mutui agevolati per lo smaltimento dei rifiuti;

— Le novità relative alla finanza locale dei Comuni montani e delle Comunità montane alla luce del testo di legge approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in sede di conversione in legge del decreto 55/87. Di ciò è riferito ampliamente in questo stesso numero della rivista.

Moderata soddisfazione per i notevoli successi conseguiti in tutti i settori di intervento è stata espressa dai partecipanti al dibattito che è seguito alle comunicazioni del Presidente.

In tutti è affiorata certamente la soddisfazione di vedere riconosciute oggi, in qualche modo, le esigenze sostenute in tanti anni di azione politica da parte dell'UNCEM in relazione ai vari temi sopra indicati, ma anche la volontà di proseguire, sia al centro come in periferia, nell'impegno di cura e tutela degli interessi delle popolazioni di montagna.

Alla luce, poi, delle tormentate vicende politiche nazionali in relazione alla formazione del governo ed alla certezza di andare comunque, in primavera, al voto per i referendum o per le elezioni politiche anticipate, il Consiglio nazionale, avendo riscontrato l'esigenza di predisporre attentamente gli strumenti per la ripresa delle operazioni congressuali, ha deciso che il congresso straordinario, tuttora sospeso, sia orientativamente spostato all'autunno, subito dopo il periodo feriale.

Finanza locale

Presentato il nuovo decreto-legge per l'87. Novità di rilievo per le Comunità montane

Massimo Bella

Immediatamente prima delle formali dimissioni del Governo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto-legge per la finanza locale 1987, che sostituisce il precedente decreto del 30/12/1986, n. 922, decaduto — o fatto decadere — per mancata conversione nei previsti termini costituzionali.

Su questo importante tema gli eventi si susseguono rapidamente: data la periodicità mensile della nostra rivista, per completezza d'informazione qui pubblichiamo un commento di M. Bella scritto dopo la presentazione del decreto-legge da parte del Governo; il testo integrale del decreto stesso; i principali emendamenti approvati in Senato (mentre stiamo per stampare infatti anche l'Aula di Palazzo Madama si è espressa, dopo la Commissione Finanze e Tesoro) ed infine un primo commento del nostro Direttore F. Maggi sul provvedimento integrato da detti emendamenti.

In effetti, il D.L. n. 922/86 aveva suscitato non poche polemiche e ferme prese di posizione del versante autonomistico, presentandosi come un mero decreto « *ponte* », estremamente stringato nel contenuto, che poco o nulla affrontava dei temi centrali e di più significativa attualità della finanza locale. Né poteva farlo per l'impostazione con cui era stato redatto. Si limitava, in buona sostanza, ad autorizzare — in attesa della definizione dell'ordinamento per la finanza locale con respiro pluriennale — la corresponsione agli Enti locali di una anticipazione del trasferimento statale ordinario pari al 28% del contributo assegnato per l'anno 1986. Di fatto ciò ha significato mettere a disposizione di Comuni, Province e Comunità montane risorse finanziarie per coprire esclusivamente il fabbisogno di cassa del primo trimestre 1987, non consentendo loro la redazione del bilancio di previsione per l'anno in corso e prolungando, pertanto, una condizione di forte incertezza per la carenza di un quadro di riferimento poliennale ed organico, le cui linee sono tracciate in un disegno di legge governativo di riforma della finanza locale (il n. 1580) che giace in Senato dal novembre dell'85.

Il più recente decreto, attualmente all'esame della Commissione Finanze e Tesoro del Senato in sede referente, pur se di portata annuale, appare più articolato del precedente e può consentire al Parlamento — come ha affermato il Sottosegretario al Tesoro, Fracanzani — di portare avanti la riforma della finanza locale, sia nel senso della pluriennalizzazione che per l'introduzione di una più consistente autonomia impositiva, aspetto questo per il quale sarà indispensabile raccogliere l'unanime consenso delle forze politiche.

In linea generale, gli elementi indubbiamente positivi del decreto consistono essenzialmente nel cospicuo incremento dei trasferimenti; nel maggior sostegno agli investimenti, i cui contributi sono stimati in crescita nella misura del 17% rispetto al 1986; nell'affinamento dei meccanismi perequativi per i Comuni oltre che nell'aumento a loro favore, pari a 840 miliardi, della dotazione del Fondo.

Ancora sul fondo perequativo (art. 5) due novità di rilievo da segnalare. La prima inerente una quota di 200 miliardi del Fondo stesso che andrà ripartita unicamente tra quei Comuni che registrano, nonostante gli interventi perequativi degli ultimi anni, una media dei trasferimenti erariali pro-capite sensibilmente più bassa (pari o inferiore all'80%) rispetto alla fascia demografica d'appartenenza. Si tratta, come è agevole intuire, di Comuni prevalentemente montani. Inoltre, nella determinazione del criterio per l'assegnazione del fondo perequativo è stato introdotto un parametro correttivo che va incontro specificatamente alle esigenze precipue dei Comuni interamente e parzialmente montani.

Un rapido cenno, prima di affrontare sinteticamente i contenuti normativi del decreto di più stretto interesse per le Comunità montane, al rincaro introdotto per alcune tariffe, ad esclusione della tassa per la nettezza urbana. Sono state ritoccare: energia elettrica, acqua, tassa per le concessioni comunali (+ 10%) e tutti i servizi a domanda individuale, quali refezione scolastica, asili nido, mense, ecc.

Diverse le novità di rilievo per le Comunità montane, oltre che per i Comuni montani come riferito, frutto anche delle costanti e tenaci azioni avviate gradualmente dall'UNCEM nel corso degli ultimi anni ad ogni livello al fine di garantire ad essi maggiore funzionalità e capacità operativa. Mai come in questa fase si è potuta constatare una concentrazione di attenzione così elevata sugli Enti montani, tanto da consentire di ben sperare per il futuro circa il consolidamento del ruolo istituzionale che la legge statale assegna loro con riferimento alla tutela delle aree montane. Procedendo per ordine, ricordiamo preliminarmente che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione è fissato anche per le Comunità montane al 31 maggio 1987 (art. 1).

L'art. 3 reca un sostanzioso incremento del fondo ordinario spettante alle Comunità montane, erogabile sempre per il tramite del Ministero dell'Interno, che si attesta nell'87 a 40 miliardi, rispetto ai 28,6 miliardi del 1986, con la verosimile prospettiva di ulteriori significativi miglioramenti per gli anni a venire. Le Comunità montane riceveranno quest'anno (art. 7) 40 milioni ciascuna e la residua quota del fondo ordinario verrà assegnata in proporzione della popolazione residnete ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente. L'erogazione di tale saldo è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno, di apposita certicazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo relativi al 1985, secondo modalità che saranno stabilite in sede ministeriale con il concorso dell'UNCEM.

Altro problema di grande rilievo, che aveva dato adito nel passato ad un notevole contenzioso con gli enti previdenziali ed assicurativi (segnatamente l'INPS), è stato positivamente risolto con l'introduzione della norma di cui al terzo comma dell'art. 7, la quale prevede l'equiparazione delle Comunità montane ai Comuni sotto gli aspetti del trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale. La formulazione adottata per tale norma (... *devono intendersi equiparate*...) è di grande utilità, in quanto consente di attribuirgli efficacia non solo per il presente ed il futuro ma anche per il passato.

Del fondo perequativo abbiamo già parlato in precedenza .

È ora il caso di soffermare l'attenzione sul contenuto dell'art. 8, interamente dedicato al tema degli investimenti delle Comunità montane.

Fermo restando (quinto comma) il trasferimento di 157 miliardi per il 1987, già iscritto nello stato di previsione del Ministero del Bilancio con la legge 22/12/1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), la novità più rilevante concerne ulteriori norme per l'accesso delle Comunità montane ai mutui della Cassa depositi e prestiti. Anzitutto per esse è stata prevista (primo comma) la possiblità di contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento. Si tratta, è bene chiarirlo, di opportunità aggiuntive, non consentite dalla normale disciplina che regola la concessione dei mutui e che quindi superano la norma di portata generale, comunque vigente, già acquisita per le Comunità montane in virtù dell'art. 6 della legge 22/12/1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

C'è inoltre da dire che per la prima volta alle Comunità montane è consentito di rilasciare proprie delegazioni per la contrazione dei mutui, a valere — entro il limite del 25% — sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio di previsione, concernenti appunto le entrate correnti.

Alle Comunità montane sono state estese le norme vigenti per Comuni e Province regolanti la stipulazione di contratti di mutuo.

Per ultimo accenniamo a due questioni di particolare rilevanza che non hanno trovato al momento soluzione normativa nel decreto, ma che abbiamo portato all'attenzione nelle competenti sedi per tentarne la risoluzione in fase di dibattito per la conversione in legge del provvedimento.

In ordine al problema dei diritti di segreteria, di cui ci siamo continuamente occupati e la cui esigibilità da parte dei Segretari delle Comunità montane è stata più volte contestata dai Comitati di Controllo, si è proposto l'accoglimento di una morma specifica. La materia è molto delicata per le implicazioni che comporta ed è in corso un approfondimento tecnico con il Ministero dell'Interno.

L'altra questione è relativa alla richiesta formulata in Senato, come emendamento al testo in esame, per l'introduzione di una norma che consenta, nei casi dove si renda necessario, il superamento dei limiti imposti dall'art. 7 della legge 23/3/1981, n. 93, in materia di piante organiche delle Comunità montane.

Torneremo sul tema della finanza locale nei prossimi numeri, con l'impegno di fornire puntuali ragguagli sull'esito delle proposte avanzate.

Pubblichiamo di seguito il testo del decreto legge n. 55/87.

DECRETO LEGGE 2 marzo 1987, n. 55

Provvedimenti urgenti per la finanza locale

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività degli enti locali in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

EMANA
il seguente decreto

Titolo I
Bilanci, trasferimenti e mutui

Art. 1
Bilancio

1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizione dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Per l'anno 1987, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle Comunità montane è fissato al 31 maggio 1987. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione ai sensi del comma 1.

Art. 2
Trasferimenti delle regioni

1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3
Finanziamento degli enti locali e delle Comunità montane

1. Per l'anno 1987 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle Comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinati in lire 2.552 miliardi, di cui lire 2.131 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi per le province. La quota del fondo perequativo per le province è comprensiva dell'importo corrispondente alla riduzione apportata ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera *a)*. La quota del fondo perequativo per i comuni è maggiorata di lire 840 miliardi;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato, per i mutui contratti nell'anno 1987, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) **fondo ordinario per il finanziamento delle Comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi.**

Art. 4
Fondo ordinario per la finanza locale

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1987:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto del 5 per cento. L'importo complessivo della detrazione confluisce nel fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922,

il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto in parti uguali in tre rate entro il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre 1987.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1987, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti — Sezione enti locali.

4. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 aprile 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 5
Fondo perequativo per la finanza locale

1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1, letta *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato, ripartendo il fondo per la quota attribuita alle province, come segue:

a) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

d) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle province, quali risultano all'ISTAT;

e) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come indicata alla precedente lettera *a)*, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo di lire 2.131 miliardi di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) una quota pari a lire 1.931 miliardi a tutti i comuni secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. **Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica.** La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) **una quota pari a lire 200 miliardi tra i comuni il cui contributo pro-capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 — ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 — risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera *a)*, punti 1 e 2.**

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1987, previo consolidamento del contributo perequativo assegnato nell'anno 1986.

4. L'importo di 840 miliardi di lire di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *b)*, è ripartito dal Ministero dell'interno tra ciascun comune secondo i criteri di cui al precedente comma 2, lettera *a)*, ed è corrisposto entro il 31 maggio 1987.

Art. 6
Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera a) del comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, anche per i mutui relativi allo stesso periodo, non compresi nelle certificazioni degli enti locali;

b) per i mutui assunti dai comuni nell'anno 1987 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abi-

tanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

c) per i mutui assunti dalle province nell'anno 1987 in misura pari a lire 2.048 per abitante, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere *b)* e *c)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *a)*, secondo e terzo periodo, *b)* e *c)*, con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nell'anno 1987, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,5 per cento e con le stesse detrazioni operate sui mutui contratti negli anni 1986 e precedenti. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

4. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti nell'anno 1987 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

5. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Art. 7
Fondo ordinario per le Comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle Comunità montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *d)*, il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna Comunità montana, al netto del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le Comunità montane in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

2. L'erogazione del residuo contributo spettante è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani entro il 30 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1987.

3. Ai fini assicurativi, asistenziali e previdenziali le Comunità montane devono intendersi equiparate ai comuni.

Art. 8
Investimenti delle Comunità montane

1. Le Comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento.

2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle Comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

3. Ai mutui contratti dalle Comunità montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle Comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

6. L'accollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle Comunità montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le Comunità stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accordo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle Comunità montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

Art. 9
Disposizioni sui mutui agli enti locali

1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto all'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente

proprietario.

Art. 10
Mutui con la Cassa depositi e prestiti

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, riserva un importo complessivo di 500 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

5. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al comma 4 entro il 31 maggio 1987. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

Art. 11
Servizi pubblici a domanda individuale

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 40 per cento. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

Titolo II
Disposizioni fiscali e varie

Art. 12
Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 13
Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno

1. La misura di L. 150 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera *a)*, della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevata a L. 250 al litro con effetto dal 1° giugno 1987.

Art. 14
Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

1. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal primo marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6.

2. I comuni e le province che abbiano già deliberato, nel termine prescritto dal detto articolo 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 31 marzo 1987. La deliberazione è immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica contro lo stesso termine del 31 marzo 1987. Qualora la deliberazione di aumento non venga adottata entro il 31 marzo 1987 l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure vigenti al primo gennaio 1987.

3. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato articolo 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facoltà, deve essere adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1987. La deliberazione ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1.

Art. 15
Tasse sulle concessioni comunali

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni, il cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16
Tariffe degli acquedotti

1. Le tariffe degli acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale, devono, dall'anno 1987, assicurare la copertura di almeno l'80 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua effettivamente erogata nell'esercizio precedente.

2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difet-

to od in eccesso rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

Art. 17
Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza

1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1° gennaio 1987 - 31 marzo 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli Istituti di previdenza è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli Istituti di previdenza.

Art. 18
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 22.112.000 milioni per l'anno 1987 e lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.955.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando gli specifici accontanamenti riguardanti « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese Comunità montane)) » e « Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali »;

b) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantanamento riguardante « Contributi in favore delle Comunità montane »;

c) quanto a lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento « Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di prvisione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli efeftti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922.

Art. 20

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1987

Gli emendamenti accolti dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato

Riportiamo, tra gli emendamenti accolti in Senato per la conversione in legge del decreto legge 2 marzo 1987 n. 55, quelli che maggiormente interessano le zone montane

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3

1. Lo Stato concorre, per il 1987, 1988 e il 1989, al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle Comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.552 miliardi per il 1987, lire 3.325 miliardi per il 1988 e lire 4.117 miliardi per il 1989, di cui rispettivamente lire 2.131 miliardi, lire 2.669 miliardi e lire 3.224 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi, lire 656 miliardi e lire 893 miliardi per le province. La quota annua del fondo perequativo per le province è comprensiva degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4, comma 1 lettera a). Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via strordinaria, di lire 840 miliardi. Le quote del fondo perequativo per i Comuni e le province sono maggiorate dell'importo, nella misura dell'intervento statale che verrà indicata dal provvedimento legislativo di finanziamento dei contratti del pubblico impiego, destinato alla copertura dei maggiori oneri contrattuali relativi agli anni 1986, 1987 e 1988, nonché dell'importo destinato alla copertura del maggior onere derivante, per gli anni 1987 e 1988, dall'aumento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concesso per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province.
d) fondo ordinario per il finanziamento delle Comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987, lire 41,2 miliardi per il 1988 e lire 42,4 miliardi per il 1989. Il fondo viene maggiorato dell'importo, nella misura dell'intervento statale che verrà indicata dal provvedimento legislativo di finanziamento dei contratti del pubblico impiego, destinato alla copertura dei maggiori oneri contrattuali relativi agli anni 1986, 1987 e 1988, nonché dell'importo destinato alla copertura del maggior onere derivante, per gli anni 1987 e 1988, dall'aumento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.
e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle Comunità montane per un

ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Il fondo è incrementato di lire 20 miliardi per l'anno 1989.

Art. 7

Al comma 1, dopo le parole« *al netto* » aggiungere le seguenti: « , *per l'anno 1987.* ».

Al comma 1, dopo la parola: « *popolazione* » aggiungere la seguente: « *montana* ».

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis. Il maggior contributo di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) viene ripartito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

Al comma 2, sopprimere la parola: « *residuo* ».

Al comma 2, dopo le parole: « *entro il 30 aprile 1987* » aggiungere le seguenti: « *e per gli anni 1988 e 1989 entro il 31 ottobre dell'anno precedente* ».

Al comma 2 sostituire le parole: « *entro il 31 luglio 1987* » con le seguenti: « *entro il 31 luglio 1987, 1988 e 1989* ».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3 bis. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

« *Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle Comunità montane spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla Comunità montana, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.*

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella B della legge 8 giugno 1962, n. 604, con le successive modificazioni e integrazioni ».

Art. 8

Al comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole: « *nonché per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali, fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti* ».

Al comma 5, dopo le parole « *per l'anno 1987* » aggiungere le seguenti: « *di lire 168 miliardi per l'anno 1988 e di lire 180 miliardi per l'anno 1989* ».

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

« *8. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere alle Comunità montane contributi per le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma 1 contratti in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di lire 1.981 per abitante residente in territorio montano, quale risulta dalle ultime rilevazioni disponibili.*

9. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno di apposita certificazione firmata del legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante, annua, posticipata, con interesse del 7,50 per cento e con detrazione delle contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui da altri enti, amministrazioni o da privati. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

10. Le Comunità montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 8 anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

11. Ai fini dell'applicazione del comma 2 i contributi di cui al comma 8 non costituiscono contributi in conto interessi ».

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

1. I comuni, le province e le Comunità montane possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dell'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al precedente comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utlizzate per il pagamento di spese correnti.

Art. 17 ter

1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle Regioni, dalle Province e dalle Comunità montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni, è assunto a carico dello Stato.

IMPIANTI SPORTIVI:
Previsti mutui anche per le Comunità montane

Il 6 marzo scorso è stato convertito in legge n. 65 (G.U. n. 64 del 18/3/1987) il decreto-legge 3/1/1987, n. 2, inerente « *Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico* ».

Si tratta di un provvedimento teso a fissare e regolare soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento delle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree.

Tali impianti sportivi sono destinati (art. 1):

a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;

b) a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali;

c) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.

Con riferimento ai punti b) e c) sopra richiamati, l'art. 2 prevede la concessione di mutui ventennali a totale carico dello Stato, anche alle Comunità montane da parte della Cassa depositi e prestiti.

La legge, a tal fine, autorizza un impegno di spesa di 90 miliardi e di ulteriori 45 miliardi a decorerre, rispettivamente, dal 1988 e 1989.

M. B.

Rafforzate le Comunità montane dal decreto sulla finanza locale

Un primo commento di Folco Maggi

Si è concluso in Senato alla Commissione Finanze e Tesoro l'esame del decreto legge 55/87 recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale.

Il testo che ne è uscito contiene alcune importanti novità di ordine generale ma anche di altre di sicuro interesse per gli amministratori delle Comunità montane.

Di alcune di esse è stata data anticipazione in occasione dell'ultima riunione di Giunta esecutiva ed in questa stessa rivista.

Vediamo di esaminarle in estrema sintesi.

Il provvedimento è stato innanzitutto trasformato da annuale a triennale così come richiedevano le Associazioni degli Enti locali ANCI, UPI e UNCEM.

Maggiori risorse finanziarie vengono destinate ai territori ed alle popolazioni di montagna attraverso l'introduzione del parametro della « Montanità ». I Comuni parzialmente montani, ma ancor più i Comuni totalmente montani, riceveranno pertanto, nell'ambito del fondo perequativo, maggiori finanziamenti. È un primo ma evidente segno di attenzione del Governo e del Parlamento verso i nostri problemi. Ma non è il solo che rileviamo in questa legge sulla finanza locale. E di ciò occorre dare atto alla sensibilità di uomini di Governo come Ciaffi e Fracanzani, di altissimi funzionari dello stato come Giuncato, Falcone e Grisolia, di parlamentari come Ruffino e Beorchia, sempre attenti ai problemi della montagna.

Il fondo ordinario per il 1987 per le Comunità montane, tenuto conto della prevedibile aggiunta di alcuni miliardi per il costo del contratto di lavoro del personale dipendente, nonché per l'aliquota contributiva di cui all'art. 31 della legge 28/5/86 n. 41, viene in realtà aumentato di oltre il 60% rispetto all'ammontare del 1986, anche se non è stato possibile ottenere maggiori incrementi rispetto al tasso programmato di inflazione per gli anni 1988 e 1989. Ma di ciò sarà possibile riparlare in occasione della prossima legge finanziaria 1988, visto che a tale legge viene affidato il compito di fissare l'entità di tale fondo.

Viene istitutito — e questa è una novità assoluta alla quale gli amministratori delle Comunità montane debbono porre la massima attenzione — un fondo per investimenti di 20 miliardi per l'88 e 40 miliardi per l'89 delle Comunità montane che opera come quello per le Province. In pratica viene corrisposto un contributo sui mutui contratti dalle Comunità montane per investimenti connessi ai propri fini istituzionali di 1981 lire per abitante.

Questo istituto, se opportunamente attivato, è in grado di mobilitare risorse finanziarie per 131 miliardi l'anno in caso di mutui a dieci anni, ovvero di 186 miliardi l'anno in caso di mutui a 20 anni. È una risposta, anche se parziale, alla mancata attuazione dell'art. 16 della legge 1102/71.

Viene consentito, poi, alle Comunità montane di contrarre mutui anche per l'acquisto di terreni e per il loro rimboschimento, quindi anche per tutti gli interventi di cura e tutela del bosco e del territorio circostante.

Le Comunità montane — e questo è un altro segno di trasformazione dell'istituzione — sono autorizzate in via generale a contrarre mutui per investimenti delegando direttamente propri cespiti nei limiti del 25% del totale dei primi due titoli di entrata del bilancio di previsione.

La capacità delle Comunità montane di contrarre mutui per investimenti incontra, tuttavia, un limite oggettivo nella insufficienza del fondo ordinario quale uno dei cespiti delegabili, anche se in tal caso soccorrono giustamente i fondi della legge 1102/71, come peraltro previsto dalla vigente normativa.

L'adeguamento del fondo ordinario alle reali esigenze di spesa delle Comunità montane, se realizzato in tempi brevi, potrà concorrere a liberare le risorse finanziarie di cui alla legge 1102/71, per gli investimenti.

Una serie di norme che potremmo definire di dettaglio, ma che in realtà concorrono ad una serena gestione delle Comunità montane, sono previste nel testo approvato in Commissione.

La equiparazione ai fini previdenziali, assicurativi ed assistenziali delle Comunità montane ai Comuni toglie ogni residuo motivo di contenzioso con l'INPS. Peraltro, il riconoscimento delle Comunità montane quali soggetti destinatari dei benefici previsti dall'art. 31 — Comma 17 — della legge finanziaria 1986 viene confermato dal momento che il legislatore ha previsto che il fondo ordinario delle Comunità montane dovrà essere incrementato anche per tale motivo, oltre che per gli oneri contrattuali, conseguenti alla riparametrazione ed alla valorizzazione della professionalità del personale dipendente.

Viene, inoltre, riconosciuto alle Comunità montane il diritto di esigere i diritti di segreteria per atti e contratti rogati dai segretari abilitati ai sensi dell'art. 8 della legge 93/81, per cui una ulteriore possibilità di entrate si materializza per tali Enti.

Ne consegue anche la possibilità di ripartizione dei diritti di segreteria in analogia a quanto avviene per i segretari comunali.

In buona sostanza, è un complesso di norme che, se approvate definitivamente, possono nel giro di qualche anno incidere profondamente sul modo di essere delle Comunità montane, sul loro modo di operare e di intervenire nella realtà locale.

L'istituzione Comunità montana subisce una positiva trasformazione nella direzione auspicata dall'UNCEM e questo avviene sotto l'aspetto e dal versante finanziario.

Non è raro che qualche istituzione abbia messo radici più profonde nel tessuto istituzionale, politico e sociale attraverso la leva e gli istituti economico-finanziari.

Ancora una volta questo potrà accadere e lo sarà per le Comunità montane nella misura in cui gli amministratori locali sapranno cogliere gli elementi di novità, le capacità di trasformazione e di incidenza che potenzialmente hanno le norme avanti illustrate.

Di qui uno sforzo di comprensione, di adeguamento per tutti, ma anche di ripresa di un lavoro che da oggi in poi si presenta più ricco di soddisfazioni, più produttivo ed appagante.

L'attesa frenante di una riforma delle autonomie di là da venire non può più essere una esimente, una remora per nuove e più decise iniziative di progresso e sviluppo dei nostri territori di montagna. Operiamo dunque con la legislazione vigente sul piano istituzionale che peraltro è tuttora valida ed efficace anche nei confronti delle Regioni, perché le Comunità montane siano considerate a tutti gli effetti soggetti di deleghe, utilizziamo tutti gli elementi finanziari che questa legge sulla finanza locale sta per metterci a disposizione e certamente al tavolo della riforma delle autonomie locali, quando sarà, la nostra Associazione potrà avere quel peso necessario per far riconoscere a tutti la validità di una istituzione, la Comunità montana, quale risposta moderna e coerente ai bisogni ed alle esigenze delle piccole collettività locali che operano e vivono in montagna.

Nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente non hanno accesso i rappresentanti dell'UNCEM

Il Parlamento non accoglie la richiesta di inserire nell'Organismo anche l'Unione oltre ad ANCI ed UPI già presenti

La legge n. 349 dell'8 luglio 1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, nonostante l'UNCEM lo avesse opportunamente segnalato in fase di discussione parlamentare sul progetto di legge, ha *« dimenticato »* di integrare il Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'art. 12 (importante strumento consultivo e propositivo del Ministro) con i rappresentanti dell'Unione, oltre ai 6 dell'ANCI e ai 3 dell'UPI contemplati al punto b) del primo comma dello stesso articolo.

L'occasione per rimediare si è presentata successivamente, con la presentazione alla Camera del disegno di legge governativo n. 4175, recante *« Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'Ambiente »*.

L'UNCEM si è prontamente attivata in sede parlamentare e presso il Ministro De Lorenzo per conseguire il legittimo obiettivo di partecipare al Consiglio menzionato in rappresentanza dei peculiari interessi delle aree montane e salvaguardare anche il principio della pari dignità delle Associazioni degli Enti locali in riferimento alla mancata previsione di propri esponenti in seno al Consiglio stesso.

È stato pertanto presentato un apposito emendamento alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, incaricata dell'esame di merito, che consentisse l'inclusione in detto Organismo anche di due rappresentanti dell'UNCEM, rilevando che questa associa ben 4180 Comuni classificati in tutto o in parte montani degli 8092 esistenti, oltre alle 337 Comunità montane istituite in Italia.

Pur modificando in alcuni punti il testo di base, nessun emendamento in tal senso è stato accolto dalla Commissione.

Al momento dell'esame del provvedimento presso l'omologa Commissione senatoriale, l'Unione ha reiterato la proposta di emendamento aggiuntivo stante anche il fatto che ulteriori modifiche venivano apportate al testo proveniente dalla Camera, con la conseguente necessità da parte di quest'ultima di un riesame in terza lettura del progetto di legge. Purtroppo anche in Senato è prevalsa l'inattesa e immotivata volontà di precludere adeguata rappresentanza all'UNCEM nel Consiglio nazionale per l'ambiente, accanto ad ANCI ed UPI, nonostante nella decisiva seduta del 10 febbraio scorso lo stesso Ministro De Lorenzo si fosse dichiarato favorevole sull'emendamento presentato dal relatore Saporito, mirante ad inserire due rappresentanti UNCEM nel Consiglio.

La cronaca dei fatti riferiti è confermata dalla lettura del resoconto parlamentare di quella seduta, di cui pubblichiamo un significativo stralcio.

Il provvedimento, tornato alla Camera, è stato poi approvato senza ulteriori modificazioni, diventando legge 3/3/1987, n. 59.

È appena il caso di informare che analoga iniziativa a quella descritta era stata intrapresa contemporaneamente dall'UNCEM, senza tuttavia conseguire miglior esito, in occasione del dibattito parlamentare sul decreto-legge 30/12/1986, n. 920 — dal titolo omonimo rispetto al ddl governativo n. 4175 di cui si è illustrato l'iter — convertito, ad onore del vero senza ancuna modificazione, in legge 16/2/1987, n. 39.

Sono tuttavia già avviate ulteriori iniziative per ottenere la giusta e autonoma presenza dell'UNCEM anche nel Consiglio nazionale per l'Ambiente, alla stregua di quanto avvenuto per organismi similari a carattere nazionale, come ad esempio il Comitato Permanente di Protezione Civile.

Ma. Be.

Dal verbale della Commissione Affari Costituzionali del Senato

Martedì 10 febbraio 1987

327ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente **Bonifacio**

Intervengono il ministro dell'ambiente De Lorenzo e il sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio Amato.

In sede deliberante

« Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente » (2108), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione *e approvazione con modificazioni*).

Si riprende l'esame degli articoli, sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.

Senza discussione e senza modificazioni, la Commissione approva l'articolo 9.

Il relatore Saporito illustra, poi, un emendamento volto ad inserire, dopo l'articolo 9, un articolo aggiuntivo: esso mira ad integrare la composizione del Consiglio nazionale dell'ambiente, prevedendo due rappresentanti dell'Unione nazionale dei comuni e delle Comunità montane (UNCEM).

Dopo che il ministro De Lorenzo si è dichiarato favorevole, intervengono su detto emendamento i senatori Garibaldi (il quale osserva che i comuni risultano già rappresentati nel Consiglio nazionale dell'ambiente) e Biglia (che suggerisce di ricomprendere nei sei componenti del Consiglio designati dall'ANCI due rappresentanti dei comuni montani).

Il relatore Saporito, dopo aver posto in luce l'autonoma rilevanza delle tre associazioni rappresentative degli enti locali (ANCI, UPI ed UNCEM) esprime forti riserve sull'ipotesi di porre vincoli alle designazioni effettuate, in base alla legge n. 349, dall'ANCI.

Il senatore De Sabbata, per parte sua, formula forti riserve sull'emendamento ed invita il presentatore a ritirarlo, rilevando, in particolare, che ANCI e UPI sono già sufficientemente rappresentative di una determinata fascia di interessi delle autonomie locali.

Il relatore Saporito obietta che l'UNCEM è un soggetto riconosciuto dalla legislazione vigente, al pari dell'ANCI e dell'UPI; dinanzi alle riserve espresse, dichiara, comunque, di ritirare l'emendamento.

L'INTERVISTA
di Guido Dell'Aquila

Germano Marri, Presidente della Regione Umbria



Umbria, 84,6% di territorio montano. Una regione « difficile » dal punto di vista orografico (ma tra le più « stabili » da quello politico). Al presidente della giunta regionale, il comunista Germano Marri, rivolgiamo alcune domande, partendo proprio dai problemi che la conformazione del territorio pone all'attività di governo.

La caratteristica orografica, climatica ed economica — *dice Marri* — è certamente una delle cause che hanno rallentato lo sviluppo della Regione almeno fino agli anni settanta ed anche oggi, nonostante i positivi livelli raggiunti, non si può dire di essere riusciti ad eliminare tutti gli squilibri preesistenti. L'intervento combinato della Regione e degli Enti locali, con particolare riferimento all'azione delle Comunità montane, ha determinato un sostanziale mutamento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti mediante la diffusione dei servizi civili e sociali ed il progressivo espandersi di fattori di sviluppo anche nei centri più piccoli e sperduti.

La politica della Regione si è indirizzata a sostenere lo sviluppo dell'economia montana attraverso progetti integrati tra i diversi comparti: tra difesa del suolo, valorizzazione dell'ambiente, turismo e attività del tempo libero (si sta procedendo alla creazione di 5 parchi naturali); tra agricoltura di pianura, di collina e di montagna, sviluppando l'uso produttivo del bosco e del sottobosco ; la zootecnia, gli allevamenti bradi per carni alternative (capriolo), ecc. I limiti ai programmi sono essenzialmente finanziari.

Il decreto governativo sulla finanza locale aumenta il fondo ordinario per le Comunità di montagna e concede la possibilità di contrarre mutui per l'acquisto o il rimboschimento di terreni montani. Come si coordinano questi fatti con l'attività e l'intervento regionali?

Vi è tuttora insoddisfazione per assegnazioni che continuano a rimanere largamente insufficienti rispetto alle reali necessità delle Comunità montane umbre ed all'attuazione dei relativi programmi. La possibilità di contrarre mutui per acquisto e rimboschimento di terreni è importante e sarà utilie a quelle Comunità montane che non disponendo ancora di un sufficiente Demanio e Patrimonio fondiario, potranno avviarne il processo di costruzione e integrazione, contribuendo così anche alla stabilizzazione dei livelli occupazionali delle proprie maestranze forestali.

Recentemente le Regioni hanno manifestato con le altre Associazioni autonomistiche a Roma (11 febbraio) ricreando un fronte unitario come da anni non si registrava. Non pensa che l'UNCEM dovrebbe esercitare un peso maggiore all'interno del fronte autonomistico?

La gravità dei problemi da troppo tempo irrisolti sia sul versante istituzionale che su quello finanziario ha provocato una forte protesta degli Enti locali e delle loro Associazioni, che ha consentito di superare antiche divisioni e divergenze preesistenti. In questa fase di crisi delle autonomie locali imputabile ai non più giustificabili ritardi nel varare una riforma degli ordinamenti e della finanza, è opportuno che ciascuna Associazione, e quindi anche l'UNCEM, nell'ambito di un disegno organico eserciti il massimo livello di iniziativa e di mobilitazione nel rappresentare e sostenere in tutte le sedi le specifiche esigenze degli Enti associati e gli interessi delle comunità locali.

In Umbria l'UNCEM svolge un'attività molto intensa ed incisiva in stretta collaborazione con la Regione e i Comuni con importanti contributi nella promozione e definizione dei programmi e dei provvedimenti legislativi riferiti alle Comunità ed ai territori montani.

Grazie anche a questo positivo rapporto le Comunità montane umbre operano ormai da una quindicina di anni, gestendo importanti competenze delegate dalla Regione, oltre ad assolvere ai normali compiti istituzionali.

L'ANCI rappresenta i comuni italiani. L'UNCEM i comuni montani e le Comunità montane. Si tratta di un doppione o le due Associazioni hanno funzione e ruoli distinti?

L'istituzione delle Comunità montane, con tutti i problemi di avvio e di ricerca di un proprio ruolo originale, ha probabilmente condizionato l'attività dell'UNCEM, sfumandone l'originaria funzione rappresentativa dei Comuni montani.

Indubbiamente, peraltro, è da ritener-

si che gli stessi Comuni montani, specialmente per le condizioni in cui operano e per le dimensioni che li differenziano dalle grandi città, possano avere un utile sostegno e una specifica collocazione nell'ambito dell'iniziativa dell'UNCEM.

Tra UNCEM e ANCI comunque deve rafforzarsi la collaborazione e deve realizzarsi una stretta intesa sulle linee di fondo e su tutte le questioni di comune interesse.

Veniamo alle questioni più squisitamente regionali. Quali problemi aperti ci sono con le Comunità montane umbre e per ognuno di questi problemi quali soluzioni prospetta?

Quindici anni di lavoro hanno consentito la maturazione di solide esperienze ma anche evidenziato necessità di correzioni e aggiornamenti.

È attualmente allo studio una ristrutturazione territoriale che porti all'eliminazione di condizionanti sovrapposizioni di competenze: è fuori di dubbio, infatti, che la gestione delle Unità Sanitarie Locali da parte di alcune Comunità montane, finisce per dequalificare l'attività primaria che deve essere indirizzta a programmare lo sviluppo del comprensorio di competenza ed a realizzare i relativi progetti.

Si stanno anche predisponendo integrazioni di competenze per mettere le Comunità montane in grado di operare sul territorio in maniera omogenea e non settoriale.

Rientrano in questa logica gli interventi agricolo-forestale, di difesa del suolo, di regimazione idraulica, di gestione delle terre pubbliche, di costituzioone ed esercizio dei Parchi, nonché la realizzazione delle iniziative previste per i territori montani nei Piani Integrati Mediterranei o riconducibili ai programmi collettivi del Piano Agricolo Nazionale.

Tutto ciò si ricollega con i problemi finanziari che vedono la Regione impegnata in uno sforzo notevolissimo per assicurare stabilità occupazionale alla specifica mano d'opera, sopperendo in proprio alle vistose carenze nazionali.

In definitiva la Regione Umbria si prefigge l'obiettivo di un nuovo sviluppo dell'economia collinare e montana attraverso un ampio processo di riordino e rilancio del ruolo delle Comunità montane.

Qual è l'attuale condizione di salute della coalizione regionale umbra?

La condizione di salute dell'accordo di maggioranza tra PCI e PSI è buona.

Le ragioni che sono alla base di tale alleanza risiedono sulla positiva esperienza di governo sin qui maturata, sui programmi concordati, sulle prospettive che si intendono perseguire insieme con apporto autonomo e paritario da parte dei due Partiti per lo sviluppo e il progresso della collettività regionale.

Situazioni di conflitto venutesi a creare in alcune realtà della regione tra i due partiti non inficiano le ragioni di fondo di tali accordi.

Prima di Nicolosi Lei è stato presidente di turno della Conferenza permanente dei Presidenti di Regione. Che esperienza ha maturato?

L'esperienza fatta come Presidente di turno della Conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali è purtroppo assai negativa. Essa ha coinciso con un periodo di intenso confronto nella fase di formazione della legge finanziaria dello Stato per il 1987, i cui risultati sono stati assai deludenti; ho potuto così constatare direttamente lo scarso peso che si attribuisce ormai alle valutazioni e alle proposte della Regione da parte di organismi fondamentali dello Stato centrale.

Dalla vicenda politica nazionale in atto cosa si aspetta la collettività umbra che Lei rappresenta?

Ci attendiamo una nuova politica nazionale che ridia spezio alle Autonomie locali e che sia volta a sostenere lo sforzo che anche l'Umbria sta compiendo per uscire dalla crisi attraverso nuovi processi di reindustrializzazione e di nuova occupazione.

In particolare ci attendiamo indicazioni e atti precisi volti a sostenere il rilancio del settore agro-alimentare e a sostenere la cooperazione e le piccole imprese industriali e artigianali.

Infine per noi è di rilievo centrale una nuova politica delle Partecipazioni Statali che ridia prospettive di sviluppo alle grandi aziende del polo ternano.



La cascata delle Marmore, nel « cuore verde » dell'Umbria

Protezione civile e volontariato: un documento d'intesa

Leonardo Forabosco *

In due anni di attività il Comitato Permanente di Protezione Civile con le Associazioni Nazionali degli Enti Locali, costituito presso il Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, ha cercato di affrontare i problemi connessi con il potenziamento dell'organizzazione della protezione civile su tutto il territorio nazionale pur in attesa della legge che il Parlamento deve ancora approvare.

In questa azione, particolare importanza riveste il ruolo degli Enti e delle Associazioni di Volontariato per cui si è giunti ad un documento d'intesa fra i due Comitati che si ritiene opportuno far conoscere a tutti gli Enti Locali della montagna, perché i più diretti interessati a potenziare l'organizzazione di protezione civile in un territorio maggiormente a rischio e generalmente carente di strutture operative efficienti in ogni località. In attesa di ritornare in modo più approfondito sull'argomento si segnala la necessità che i Comuni e le Comunità montane si attivino per realizzare quanto indicato nel documento per il coinvolgimento del volontariato esistente e la creazione di un efficace organizzazione di protezione civile, anche attraverso la partecipazione ai convegni regionali da organizzarsi in preparazione dell'assemblea nazionale.

Documento d'intesa tra il Comitato delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e il Comitato di coordinamento delle Associazioni Nazionali degli Enti Locali (A.N.C.I. - U.P.I. - U.N.C.E.M. - C.I.S.P.E.L.), presieduti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile

1) Si ritiene necessario seguire l'iter parlamentare della legge istitutiva del Servizio Nazionale della protezione civile, sollecitandone i tempi di approvazione ed intervenendo perché venga adeguatamente riconosciuta la centralità del ruolo degli enti locali e l'importanza del volontariato, soprattutto nella prospettiva della prevenzione e dell'autotutela delle comunità locali.
2) Si deve tuttavia anche operare fin d'ora, per quanto possibile, per favorire, da subito e su tutto il territorio nazionale, la predisposizione degli strumenti di intervento nella protezione civile, la crescita della coscienza civile in materia e lo sviluppo di un volontariato cosciente e organizzato.
3) SI PROPONE quindi che venga costituito presso ogni provincia e Comune (singolo o associato) un Ufficio di protezione civile, cui corrisponda una responsabilità specifica nella Giunta.
4) SI PROPONE altresì che vengano costituiti subito, a tutti i livelli (Comune, Comunità montana, Provincia, Regione) e su tutto il territorio Nazionale, comitati per la protezione civile, con compiti di previsione, prevenzione ed organizzazione preventiva degli interventi di soccorso, assicurando la partecipazione agli stessi di tutte le associazioni di volontariato operanti a livello locale.
5) In particolare, per quanto riguarda il volontariato, si sottolinea l'importanza culturale del passaggio dalla considerazione dei volontari come singoli, all'attuale consapevolezza del ruolo fondamentale delle associazioni e degli organismi che promuovono il volontariato di protezione civile.
In questa prospettiva si giudica positivamente l'art. 11 legge 24.7.1984 n. 363 (e le successive leggi di proroga), relativo all'utilizzo delle associazioni di volontariato per attività di prevenzione, previsione e soccorso, e le conseguenti circolari ministeriali. Tale normativa consente di avviare una sperimentazione, a livello locale e su tutto il territorio nazionale, della collaborazione tra tutte le componenti della protezione civile, e in modo particolare tra quelle pubbliche e quelle del volontariato. Per rendere possibile concretamente tale collaborazione e per coinvolgere le associazioni di volontariato in tutte le fasi della previsione, prevenzione ed organizzazione del soccorso, occorre avviare un positivo continuo rapporto tra enti locali ed associazioni, soprattutto attraverso la costituzione di comitati di coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile.
6) Si rileva comunque come la scelta verso il volontariato associato non deve far venir meno l'attenzione anche verso i volontari singoli, e che la necessità di tutelare rigorosamente la libertà e la spontaneità delle associazioni di volontariato non impedisce che gli enti si pongano correttamente il problema della promozione e del coordinamento del volontariato stesso.
In tal senso si ritiene opportuno promuovere in via sperimentale, i gruppi comunali di volontari di protezione civile, alle dipendenze del Sindaco, come libere associazioni di cittadini, in cooperazione con le altre associazioni di volontariato operanti sul territorio.
7) Si auspica inoltre che fin d'ora vengano attuati, da parte dello Stato e degli Enti locali, interventi concreti a sostegno del volontariato di protezione civile, attraverso la formazione professionale, l'organizzazione di esercitazioni e simulazioni di emergenza, l'erogazione di contributi per le attrezzature e la messa a disposizione di sedi e di attrezzature pubbliche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
8) Si sottolinea altresì la necessità che si avvii un vasto programma di formazione di una moderna coscienza di protezione civile, sia a livello statale, sia soprattutto nelle comunità locali, partendo dalle opportunità di formazione esistenti fin dall'età scolare e valorizzando anche in questo campo il ruolo formativo delle associazioni di volontariato.
9) Si propone, infine, che il Ministro per la protezione civile promuova una grande assise nazionale di tutti gli enti locali e di tutti i gruppi di volontariato di protezione civile, per porre con forza all'attenzione del Parlamento e del Paese l'urgenza della costituzione del Servizio nazionale di protezione civile; e si indica come data possibile del Convegno la fine di maggio 1987, invitando le Regioni a convocare analoghe riunioni regionali, in preparazione di quella nazionale.

---

* Presidente Delegazione UNCEM Friuli-Venezia Giulia

Ammortamento mutui 1986

Il Ministero dell'Interno detta le modalità

Con circolare del 15/1/1987 (G.U. n. 31 del 7/2/1987) di cui pubblichiamo il testo, il Ministero dell'Interno ha provveduto ad illustrare i nuovi criteri sulla base dei quali lo stato concorre all'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali per il 1986, in relazione a quanto disposto dall'art. 6 della legge per la finanza locale '86, la n. 488 del 9 agosto scorso.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare 15 gennaio 1987, n. F.L. 1/87

Concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti degli enti locali nel 1986

§ 1. — *Premessa*

Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, questo Ministero deve provvedere, tra l'altro, all'erogazione dei contributi erariali sui mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1986.

§ 2. — *Contributo erariale*

Il nuovo sistema di contribuzione erariale per i mutui contratti nell'anno 1986 è stabilito dalle lettere *d)* ed *e)* del citato art. 6 ed è basato su una quota proporzionata al numero degli abitanti e su una quota fissa per i soli comuni con popolazioni fino a 19.999 abitanti.

Per i comuni, il contributo massimo erariale è stabilito in L. 14.327 per abitante con le seguenti maggiorazioni:

per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti L. 13.000.000;

per i comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti L. 15.000.000;

per i comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti L. 18.000.000;

per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti L. 20.000.000;

per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti L. 22.000.000;

per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti L. 25.000.000.

Per le province, il contributo massimo è stabilito in L. 2.048 per abitante.

Si fa presente riferimento alla popolazione risultante al 31 dicembre 1984, secondo i dati ISTAT.

Il contributo come sopra determinato rappresenta un massimo entro il quale possono essere accordati i finanziamenti specifici, calcolati sulla base di una rata di ammortamento annua posticipata con interesse al 9%.

Ove l'onere dei mutui contratti sia superiore alla quota capitaria determinata per legge, l'intervento dello Stato su ciascun mutuo viene ridotto in misura proporzionale.

Nel caso, invece, di una disponibilità non utilizzata, questa può essere riservata per i mutui dell'anno 1987.

Per il calcolo della rata di ammortamento al 9 per cento devono essere utilizzati i coefficienti già forniti con la tabella riportata al paragrafo 4.1 della circolare F.L. 6/86 del 28 maggio 1986.

§ 3. — *Requisiti dei mutui per l'ammissibilità al contributo erariale*

Per i mutui contratti nell'anno 1986 sono applicabili le prescrizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 318/1986. In base a dette disposizioni i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ed istituti assimilati devono essere stipulati in forma pubblica, a pena di nullità.

Essi devono, inoltre, contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicazione esatta della natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuariato;

d) previsione dell'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

§ 4. — *Certificazione e adempimenti degli enti locali*

È unito alla presente circolare il certificato tipo per i mutui contratti nel 1986.

Il certificato deve essere presentato, anche se negativo, alla prefettura della provincia e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987.

Fa fede il timbro postale della raccomandata. È tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario.

I certificati nel formato di cm 42 × cm 29,7 vanno presentati in un originale e due copie conformi, *redatti a macchina e con la firma del sindaco o del presidente, del segretario e del ragioniere, ove esista.*

Tutti gli importi devono essere espressi in *migliaia di lire* ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre.

All'originale del certificato relativo ai mutui contratti nel 1986 devono essere accluse le copie conformi delle deliberazioni di assunzione dei mutui e dei relativi contratti.

Ove ricorra il caso di mutui volti a finanziare più opere dovrà essere compilato ed allegato anche il modello relativo alle opere plurime conforme a quello allegato alla già citata circolare del 28 maggio 1986.

§ 5. — *Adempimenti delle prefetture*

Come per il passato, si ribadisce la necessità di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità ai fini della soluzione dei problemi posti dall'applicazione della normativa di cui trattasi. Di conseguenza, le prefetture dovranno organizzare un puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza.

Copia delle circolare ed i moduli dei certificati devono essere consegnati ai segretari degli enti che devono essere convocati in una apposita riunione di servizio nella quale siano illustrate le presenti istruzioni e sia dato opportuno rilievo alla necessità di una puntuale osservanza di termini e di modalità.

Le certificazioni devono essere sottoposte ad attento controllo sotto l'aspetto contabile; va verificato, inoltre:

che i certificati siano regolari sotto l'aspetto formale, cioè debitamente intestati, sottoscritti, bollati e compilati a macchina, in modo da poter essere sottoposti a riproduzioni automatizzate centrali;

che gli importi siano espressi in migliaia di lire mediante arrotondamento per troncamento delle ultime tre cifre;

che siamo state correttamente indicate le codifiche relative all'istituto mutuante ed al tipo di opera in base all'apposita classificazione predisposta in precedenza;

che, ove ricorra il caso, siano compilati i modelli relativi alla specifica delle opere plurime;

che sia accertata l'esattezza del periodo di ammortamento indicato;

che i mutui contratti nel 1936 con la Cassa depositi e prestiti e gli istituti assimilati siano indicati, per totali, esclusivamente nel riepilogo.

Eventuali correzioni sono ammissibili solo se opportunamente autenticate.

Le certificazioni devono essere inoltre sottoposte a controllo sulla base della documentazione allegata al fine di accertare l'esistenza dei requisiti formali e sostanziali tassativamente previsti per legge.

L'esclusione per i mutui non ritenuti ammissibili va notificata agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le amministrazioni interessate a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni.

Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono essere trasmesse a questo Ministero.

Particolare attenzione deve essere posta all'atto della liquidazione in quanto l'importo da ammettere a pagamento deve corrispondere al totale delle rate calcolate come per legge e non può, comunque, essere superiore al totale della quota capitaria spettante.

L'originale ed una copia dei certificati debitamente liquidati e muniti del bollo d'arrivo vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30 marzo 1987 per corriere speciale ed in un unico plico con i seguenti tre distinti riepiloghi:

1) certificati positivi relativi ai mutui contratti nel 1986;

2) certificati negativi relativi ai mutui contratti nel 1986;

3) enti che hanno attivato contestazioni alle decisioni della prefettura.

Una copia dei certificati deve essere trattenuta agli atti della prefettura.

Per i comuni della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti dal competente organo regionale.

Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si fa presente che questo Ministero è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti che all'uopo si renderanno necessari.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro **Ciaffi**

Avvertenza:
Il certificato di cui al primo comma del paragrafo 4 è allegato al decreto ministeriale 14 gennaio 1987, pubblicato a pag. 15 della Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7.2.1987.

Passi avanti della riforma per la scuola primaria

Mantenuta la vigente disciplina per le pluriclassi

La Commissione Istruzione della Camera, nella seduta del 3 marzo scorso, ha esaurito l'esame dell'articolato del disegno di legge inerente le nuove norme sull'ordinamento della scuola elementare, anche sulla base delle ulteriori considerazioni formulate dalla Commissione Bilancio (investita in sede consultiva), la quale aveva espresso parere favorevole sul nuovo testo unificato a condizione che fossero chiariti alcuni aspetti.

Tra questi, quello riferito all'art. 3 (istituzioni di classi) che nella nuova formulazione rispetto al testo base si era ridotto ad un unico comma, contenente esclusivamente la previsione del limite massimo di alunni per ciascuna classe: 25, salvo il limite di 20 per le classi con alunni portatori di handicaps.

La Commissione Bilancio ha obiettato che occorreva anche stabilire esplicitamente la soglia minima di alunni per ogni classe.

Proprio su questo punto — presente nel testo originario del ddl n. 2801, che all'art. 3, terzo comma, prevedeva il numero minimo di 10 alunni al fine della costituzione di classi e pluriclassi — l'UNCEM aveva assunto rilevanti iniziative a salvaguardia delle pluriclassi in montagna, culminate con la votazione l'11 luglio 1985 di un Ordine del giorno in Consiglio nazionale che sollecitava la Commissione Istruzione della Camera a rivedere quella norma, in modo da consentire il normale funzionamento della scuola pluriclasse nei centri di montagna fino ad un numero minimo di 5 alunni, come prevede del resto la vigente disciplina.

L'intervento in Parlamento a sostegno di tale posizione ha prodotto il positivo risultato di sensibilizzare al problema la Commissione di merito presieduta dall'On. Casati, la quale in un primo momento aveva semplicemente espunto il terzo comma citato (evidentemente con l'intento di mantenere lo status quo) e successivamente, su precisa richiesta della Commissione Bilancio, come riferito, ha approvato la proposta del relatore On. Bocca di aggiungere all'unico comma di cui consta l'attuale art. 3, il seguente: *« Per quanto concerne la determinazione del numero minimo di alunni per ciascuna classe resta fermo quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 820/71 »*. L'art. 12 citato consente appunto che, in condizioni particolarmente disagiate per il trasporto degli alunni, gli obbligati siano in numero non inferiore a 5.

L'esito favorevole dell'azione esercitata dall'Unione, grazie all'attenzione in proposito mostrata dalla Commissione Istruzione della Camera, consente di mantenere il principio della rilevante funzione coagulante svolta dalla scuola nelle piccole comunità dei centri di montagna, ove la scuola unica pluriclasse costituisce l'elemento fondamentale di aggregazione capace di favorire la presenza sul territorio delle componenti più giovani e il mantenimento della propria cultura.

C'è ora da augurarsi che, superata la crisi di Governo, il testo di riforma messo a punto dalla Commissione possa procedere speditamente. Ciò è peraltro favorito dalla richiesta formulata già il 12 febbraio dal relatore On. Brocca di trasferimento del provvedimento in sede legislativa presso la Commissione.

L'auspicio è anche che in seconda lettura il Senato consenta rapidamente il varo di questa importante e attesa riforma, mantenendo fermi gli attuali principi cardine, tra cui quello di cui abbiamo riferito e che a noi sta particolarmente a cuore al fine della salvaguardia del diritto allo studio nelle località d'appartenenza per gli adolescenti residenti nei centri minori e di montagna.

Ma. Be

Intervento straordinario nel Mezzogiorno

Approvato il programma triennale 1987-89. Decolla il primo piano annuale previsto della legge n. 64/86. Individuate le zone particolarmente svantaggiate ai sensi dell'art. 1 della nuova normativa

Con tre distinte deliberazioni del 18 e 29 dicembre scorso, il CIPE ha provveduto da una parte a definire gli ambiti territoriali particolarmente svantaggiati — suscettibili peraltro di aggiornamento ogni tre anni — ove sono disciplinate con carattere di priorità le azioni di intervento dei programmi a cadenza triennale per il Mezzogiorno; dall'altra a fissare sia le linee del programma triennale 1987-89, quale aggiornamento delle azioni organiche individuate nel primo programma 1985-87, sia il piano annuale d'intervento nel Mezzogiorno in attuazione del citato programma triennale.

Quest'ultimo, per le zone interne, ha stanziato ingenti finanziamenti per il triennio in corso (5.000 miliardi), destinati al potenziamento ed incremento delle dotazioni infrastrutturali e alla valorizzazione delle risorse territoriali.

Sottolineiamo come le aree interne si identifichino essenzialmente nei territori montani in cui operano le Comunità montane. Pertanto saranno queste per prime a dover costituire gli strumenti amministrativi ed operativi chiamati a dare convincenti risposte ai bisogni delle popolazioni in esse ricadenti e alle esigenze di recupero e sviluppo dell'economia locale attraverso i propri piani socio-economici di sviluppo.

Il marcato rilievo conferito a tale strumento programmatorio dalla vigente disciplina d'intervento per il Sud d'Italia è significativamente rappresentato dal contributo finanziario di 200 milioni per ogni Comunità montana, destinato dal piano annuale sopramenzionato per la sua prima redazione in assenza di precedenti piani di sviluppo. Laddove, invece, le Comunità montane già hanno predisposto piani socio-economici, per il loro aggiornamento o completamento è stato disposto un contributo pari a 80 milioni per ciascuna Comunità.

Data la rilevanza delle decisioni assunte dal CIPE in questa prima fase attuativa dell'intervento organico per il Mezzogiorno, profondamente innovato rispetto al passato sia per la filosofia di fondo ad esso sottesa che per i nuovi e più decisivi strumenti adottati per la sua realizzazione, riteniamo di particolare interesse la pubblicazione integrale delle delibere relative alla individuazione delle zone particolarmente svantaggiate e all'aggiornamento del programma triennale 1987-89. Di quella relativa al primo piano stralcio annuale pubblichiamo, invece, un estratto, che si riferisce ai punti specificatamente dedicati alle Comunità montane e alle aree interne.

Ma. Be.

Individuazione delle aree particolarmente svantaggiate del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64. (Deliberazione 18 dicembre 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, che all'art. 1, comma 4, demanda al CIPE la determinazione delle regioni ed aree particolarmente svantaggiate per le quali, a norma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, il programma triennale di intervento disciplina l'approvazione con priorità delle azioni di maggior rilievo a favore dei sopra detti ambiti territoriali;

Visto il programma triennale 1985-87 approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985 che definisce la problematica concernente il diverso grado di sviluppo delle varie realtà territoriali del Mezzogiorno;

Visti gli indicatori oggettivi di sottosviluppo definiti nello stesso art. 1, comma 4, della legge n. 64;

Considerati gli elementi statistici disponibili riferibili ai seguenti indicatori di sottosviluppo:

a) livello relativo della forza-lavoro in



L'altopiano tra Ala dei Sardi e Buttusò nella Comunità montana Monte Acuto di Ozieri (Sassari); la Comunità abbraccia 8 Comuni, ha 127.000 ettari di superficie montana e 24.000 abitanti

cerca di occupazione e sua evoluzione;

b) rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente e sua evoluzione;

c) livello del reddito pro-capite e sua evoluzione;

d) livello relativo all'emigrazione nel più recente passato;

Considerato che sulla base di detti elementi disponibili è stato determinato un indicatore sintetico di sottosviluppo per ciascuna provincia delle regioni del Mezzogiorno;

Considerata l'opportunità che per la determinazione delle zone particolarmente svantaggiate si assuma una soglia critica che comprenda circa il 25% della popolazione meridionale;

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno trasmessa con nota n. 224/G del 9 dicembre 1986;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espressi nella seduta del 28 novembre 1986;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Sono individuate quali aree particolarmente svantaggiate del Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, art. 1, comma 4, le seguenti province:

1) Benevento (Campania);

2) Potenza (Basilicata);

3) Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria (Calabria);

4) Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani (Sicilia);

5) Nuoro e Oristano (Sardegna).

Con decadenza triennale le suddette determinazioni potranno essere verificate ed aggiornate qualora sostanziali modificazioni negli elementi posti a bese degli indicatori di sottosviluppo, come indicati in premessa, implicassero modifiche nell'indicatore sintetico di sottosviluppo per ciascuna provincia.

Roma, addì 18 dicembre 1986

Il Presidente delegato: **Romita**

Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64. (Deliberazione 29 dicembre 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare, l'art. 3 della citata legge n. 64/1986 che detta disposizioni per l'aggiornamento annuale del programma triennale di sviluppo per il Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 10 luglio 1985 relativa all'approvazione del programma triennale di intervento 1985-87, alla determinazione di misure per il coordinamento e alla assegnazione di risorse finanziarie al piano dei completamenti;

Vista la proposta di aggiornamento del programma triennale al periodo 1987-89 formulata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 221/G del 4 dicembre 1986;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 28 novembre 1986;

Sentita la commissione bicamerale per il Mezzogiorno che si è espressa con il parere reso nella seduta del 16 dicembre 1986;

Considerato che:

l'aggiornamento verifica, conferma ed integra l'impostazione programmatica del piano triennale per il Mezzogiorno 1985-87 in rapporto alle sue scelte fondamentali di strategia e di indirizzo; aggiorna l'arco di riferimento temporale al triennio 1987-89; integra il documento di programma già approvato dal CIPE il 10 luglio 1985 con le determinazioni di indirizzo, di criteri e di procedura di cui alla citata legge n. 64/1986 ed indica gli indirizzi di compatibilità del programma triennale per il Mezzogiorno 1987-89 con le scelte delle politica economica nazionale; integra il quadro finanziario riferito alle riserve disponibili per la programmazione con gli elementi derivati dalla stessa legge n. 64/1986 nonché dagli altri atti normativi di natura legislativa ed amministrativa;

l'aggiornamento conferma la validità delle azioni organiche già individuate nel Programma 1985-87, nonché la scelta, nell'ambito degli interventi di sostegno per le attività produttive, a favore degli indirizzi più innovativi e qualificanti, dando priorità:

allo sviluppo dei settori industriali ad elevato livello tecnologico e ad alto valore aggiuntivo;

all'innovazione, ed in particolare allo stimolo della sua diffusione, sia per quanto riguarda le innovazioni di processo che di prodotto;

allo sviluppo del terziario superiore di supporto alle imprese e alla gestione dell'ambiente;

il programma definisce criteri e modalità per la concessione da parte dell'Agenzia di contributi speciali a favore delle regioni meridionali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie;

il programma indica i soggetti attuatori degli interventi e le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi, definisce i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese.

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

A) È approvato l'aggiornamento del



Una bella immagine della suggestiva zona tra Mattinata e Vieste nella Comunità montana del Gargano (Foggia): la Comunità si estende per oltre 150.000 ettari di superficie montana, raggruppa 13 Comuni ed ha una popolazione di circa 110.000 abitanti

programma triennale di sviluppo 1987-89, di cui alla premessa.

Le risorse destinate all'attuazione del programma 1987-89 ammontanti, al netto delle risorse già assegnate e degli accantonamenti come dalla tabella 1, complessivamente a 25.500 miliardi di lire, ivi compresi i contributi FESR, la cui utilizzazione è subordinata all'accertamento formale della loro attrubuzione da parte degli organismi beneficiari, vengono ripartite come indicato nell'allegata tabella 2 che fa parte integrante della presente delibera e aggiorna l'assegnazione approvata dal CIPE il 10 luglio 1985.

Sono pertanto assegnati:

1) lire 13.960 miliardi per l'espansione e l'ammodernamento dell'apparato produttivo;

2) lire 10.140 miliardi per il potenziamento e incremento della dotazione infrastrutturale e valorizzazione delle risorse territoriali;

3) lire 1.400 miliardi per i conferimenti agli enti di promozione, ivi compreso il contributo SVIMEZ e le spese di funzionamento dell'Agenzia;

4) lire 6.000 miliardi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 1, comma terzo, della legge n. 64/1986. Le quote di spettanza delle singole regioni vengono determinate sulla base della seguente parametrazione comprensiva delle quote già assegnate con delibera CIPE 2 maggio 1985:

Regione	Ripartizione
Toscana	0,1
Marche	0,4
Lazio	2,9
Abruzzo	6,9
Molise	5,4
Campania	18,1
Puglia	15,0
Basilicata	9,0
Calabria	12,8
Sicilia	17,8
Sardegna	11,6
	100,0

da applicarsi sulla disponibilità al netto della somma di 50 miliardi già destinati con delibera CIPE 10 luglio 1985, *una tantum*, alla regione Calabria.

Alla utilizzazione delle predette risorse per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo si provvede con i criteri stabili nel programma.

B) L'attuazione del coordinamento poggia su due vincoli:

la presentazione dei programmi di intervento particolari per regioni, dello stato di realizzazione degli stessi, delle proposte di aggiornamento del programma triennale, delle richieste di stanziamento nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle regioni meridionali nonché degli enti pubblici economici, entro i tempi previsti dall'art. 2 della legge n. 64/1986;

la valutazione, sulla base dell'attività preparatoria di appositi « gruppi di lavoro » costituiti con le amministrazioni e gli enti interessati, dell'impatto meridionalistico dei programmi, progetti ed azioni di tali soggetti; le risultanze di detta valutazione sono fornite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per lo svolgimento del compito di coordinamento a lui delegato. Le modalità di rappresentazione dei programmi e delle proposte delle amministrazioni e degli enti di cui sopra, considerate indispensabili per lo sviluppo di un corretto coordinamento di attività, sono specificate nel programma triennale per il Mezzogiorno.

C) Sono accantonati per l'ulteriore finanziamento del piano dei completamenti 6.050 miliardi di lire in aggiunta alle assegnazioni disposte con le delibere CIPE 20 dicembre 1984, 19 giugno 1985 e 10 luglio 1985.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all'attuazione della presente delibera.

Roma, addì 29 dicembre 1986

Il Presidente delegato: **Romita**

TABELLA 1

QUADRO FINANZIARIO DELLE RISORSE

	Miliardi di lire
Stanziamento previsto nella legge organica n. 64/86	42.000
Accantonamento legge finanziaria	10.000
Storno di cui alla legge n. 41/86, art. 16 a carico legge n. 651/83	— 300
Totale	51.700
Risorse totali	+ 51.700
Risorse già destinate	— 17.150
	34.550
Utilizzi	
Ulteriore assegnazione al piano dei completamenti	— 6.050
Risorse disponibili	28.500
Programmi regionali di sviluppo	— 6.000
Risorse interne programmabili	22.500
Risorse comunitarie acquisibili nel triennio 1987-89	+ 3.000
Totale risorse destinate al Programma triennale	25.500

TABELLA 2

DESTINAZIONE DELLE RISORSE PROGRAMMABILI

		Miliardi di lire
1. *Espansione ed ammodernamento dell'apparato produttivo*		13.960
1.1. Agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo	6.275	
1.2. Turismo	1.500	
1.3. Sostegno dell'innovazione:		
reti e servizi telematici	1.035	
offerta scientifica e tecnologica	1.500	
1.4. Aree attrezzate per attività produttive	1.500	
1.5. Opere irrigue	1.250	
1.6. Formazione	900	
2. *Potenziamento ed incremento delel dotazioni infrastrutturali valorizzazione risorse territoriali*		10.140
2.1. Gestione infrastrutture	500	
2.2. Sistemi idrici	1.630	
2.3. Disinquinamento Golfo di Napoli	510	
2.4. Sistemi urbani	2.500	
2.5. Aree interne	5.000	
3. *Conferimenti enti di promozione e SVIMEZ*		800
4. *Spese funzionamento Agenzia*		600
Totale generale		25.500

Approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64. (Deliberazione 29 dicembre 1986).

(omissis)

Sub-azione organica 6.2

Sostegno tecnico progettuale alla definizione dei programmi socio-economici delle Comunità montane:

Per quelle Comunità montane che non hanno ancora redatto ed adottato i Piani di Sviluppo Socio-Economici si provvederà al sostegno tecnico-progettuale per la definizione degli stessi. A tal fine provvederà l'Ente di promozione abilitato alla consulenza ed assistenza tecnico-scientifica e organizzativa alle stesse Co-

munità montane.

Per la redazione di tali piani è stata prevista anche l'erogazione alle Comunità montane stesse di un contributo finanziario pari a 200 milioni di lire.

Per quelle Comunità montane che dispongono invece di Piani Socio-Economici, sia pure adottati o approvati nel passato ma che siano carenti o da rielaborare perché scaduti o incompleti, è stato previsto un contributo finanziario pari a 80 milioni di lire.

Sub-azione organica 6.3
Interventi per lo sviluppo delle aree interne:

Nei territori da definire come *« aree interne »*, oltre a quelli delle Comunità montane, possono essere compresi anche quelli comunali, individuati come *« depressi »*, sulla base della classificazione conseguente alla legge 717 del 26.6.1965.

Tuttavia, per tutti quei territori che non ricadono in Comunità montane, (sempre che non siano interessati da altri programmi di sviluppo realizzabili, anche con finanziamenti dell'Intervento Straordinario), si dovrà preventivamente promuovere la redazione, per ambiti omogenei, di piani di sviluppo comprensoriali da parte della Regione o su proposta degli Enti Locali interessati, tra di loro associati, previo benestare della Regione. Per questi Piani potrà essere fornito il sostegno tecnico-progettuale e finanziario, in analogia a quanto indicato nel precedente punto sub-2. I piani così elaborati dovranno essere approvati dalla Regione competente.

Gli obiettivi che la sub-azione organica in esame persegue, nel suo complesso, possono essere riassunti per grandi categorie come segue:

a) il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico monumentale e archeologico con particolare riferimento agli interventi volti:
— alla riqualificazione dei centri storici;
— al recupero ed alla valorizzazione di emergenze monumentali e di aree di interesse archeologico;
— al recupero urbanistico ed edilizio di tessuti urbani degradati;

b) la tutela paesaggistica ed ambientale del territorio non antropizzato o naturale per mezzo di:
— interventi atti alla definizione e costituzione di parchi archeologici e di nuovi parchi naturali ed alla definizione di iniziative di sostegno e di valorizzazione per quelli esistenti;
— interventi relativi al rimboschimento strettamente limitato al solo fine della valorizzazione del territorio, con l'esclusione del risanamento idrogeologico e del consolidamento degli abitati;

c) lo sviluppo del settore agricolo, mediante il conferimento di terreni per la formazione di aziende associate e la redazione di piani di trasformazione aziendale, mediante la realizzazione di piccoli invasi collinari per l'irrigazione minore con gestione garantita da organismi associatici nonché mediante il miglioramento dei pascoli demaniali;

d) l'assistenza tecnica e finanziaria per la costituzione e la successiva attivazione di cooperative di produzione e di servizi, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti, nonché la infrastrutturazione di aree a vocazione artigiana o piccolo industriale meglio se di rilevanza comprensoriale;

e) la realizzazione, il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto quali:
— quelle a livello plurimodale con caratteristiche interregionali o regionali di supporto alla creazione ed allo sviluppo dei sistemi delle grandi direttrici di traffico;
— quelle volte alla creazione della accessibilità tra aggregazioni di aree interne ed i sistemi di grande comunicazione esistenti;

f) la razionalizzazione e lo sviluppo del sistema commerciale esistente e precisamente:
— mediante l'accumulo, la trasformazione e la distribuzione della produzione;
— per mezzo di interventi atti alla trasformazione della produzione agricola, di servizo alla zootecnia, di commercializzazione delle produzioni locali a scala almeno comprensoriale;

g) lo sviluppo del settore turistico con caratteristiche di integrazione intersettoriali all'interno di quadri di sviluppo regionali o comprensoriali, o comunque con avallo regionale, mediante azioni:
— atte all'incentivazione dell'agriturismo e del turismo rurale, nonché alla valorizzazione in genere del territorio delle Comunità e dei Comprensori anche mediante la costruzione o l'infrastrutturazione di aree turistiche-sportive, nonché alla realizzazione di centri rurali, sociali e culturali;
— atte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio idrotermale;

h) il sostegno alle iniziative artigianali e di servizio;

i) la realizzazione di infrastrutture a servizio di aree per insediamenti produttivi.

Per questa specifica sub-azione, l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate verrà attivato secondo specifiche intese programmatiche. L'assegnazione è in funzione di un parametro formato da un indicatore dimensionale legato alla superficie ed alla popolazione montana della varie Comunità montane e da un fattore correttivo che tenga conto del grado di sviluppo socio-economico del territorio delle Comunità montane stesse (reddito pro-capite, disoccupazione e indice di spopolamento). Le intese programmatiche hanno lo scopo di:
— coordinare le varie proposte trasmesse onde evitare di dar luogo alla polverizzazione dei finanziamenti atteso il numero e la grande varietà delle richieste e i multiformi aspetti degli interventi pervenuti;
— conseguire, di intesa con le Regioni ed area per area, gli obiettivi precedentemente descritti.

Le Sub-azioni organiche 6.4 e 6.5

Costituzione di una rete di laboratori socio-tecnici per lo sviluppo delle aree interne;

Costituzione di due centri di ricerca per la riqualificazione delle città meridionali e il recupero delle aree interne:

vanno correlate con l'azione organica 2 *« Sostegno alle innovazioni »* di cui alla delibera C.I.P.E. del 10/7/85.

Il CIPE ripartisce i fondi '86 per l'Agricoltura

Quanto andrà alla montagna?

Massimo Bella

La nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi in agricoltura, la n. 752 dell'8/11/1986, sembra voglia decollare in fretta e bene.

Se è vero che essa ha introdotto, rispetto alla precedente normativa nota come *« legge Quadrifoglio »*, grossi elementi di novità sia sotto l'aspetto procedurale che può consentirne una rapida e snella attuazione, che per lo stretto collegamento con un disegno unitario tale da conferire organicità e coesione alle azioni da realizzare, è auspicabile che alle prove dei fatti la verifica possa valutarsi positivamente sin dalla fase della sua prima applicazione.

Il Ministro dell'Agricoltura Pandolfi, in occasione di una audizione conoscitiva presso la Commissione Agricoltura della Camera, nel dicembre scorso affermava che la nuova legge è un ottimo e più moderno strumento di programmazione degli interventi nel settore agricolo: *« Si è passati dalla programmazione anni '70* — asseriva il Ministro — *ad una nuova concezione, nella quale il piano costituisce un antecedente logico e non più un prodotto della legge ».*

Sulle pagine della Rivista (n. 12/86) abbiamo già rilevato come, pur condividendo i positivi giudizi espressi da più parti sugli obiettivi, le rilevanti dotazioni finanziarie (16.500 miliardi per il quinquennio 1986-90), gli aspetti organizzativi recati dalle nuove disposizioni, permangano tuttavia molte perplessità e rammarico per la inopinata scomparsa del principio di specificità degli interventi per le zone di collina e montagna, che aveva dato un importante e positivo contributo finanziario all'economia di tali territori.
Basti pensare alla continuità e alla consistenza dei trasferimenti operati, per il tramite delle Regioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/77 a favore dell'agricoltura di montagna.

La più recente disciplina non offre certamente rassicuranti garanzie in tale direzione, affinché le Regioni, nella propria autonomia di bilancio, indirizzino ancora sufficienti risorse al finanziamento dei programmi di sviluppo agricolo in montagna.

Di qui l'esigenza di ben più incisivi e continui rapporti dialettici dei Comuni e delle Comunità montane con l'Ente Regione, che provochino un effettivo e costante impegno di quest'ultima a sostegno dell'economia agricola delle zone più emarginate dai processi di sviluppo.

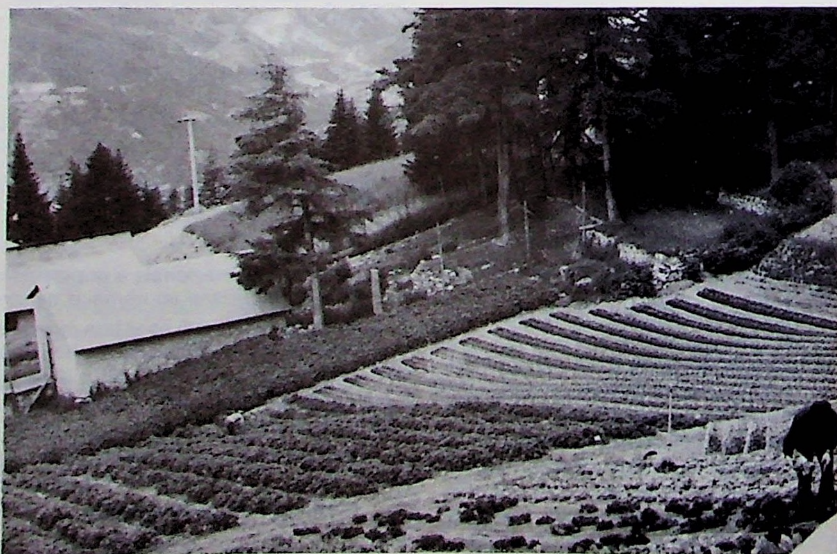
Il CIPE, intanto, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge ha adottato nel dicembre scorso un'importante delibera, che ripartisce per l'anno 1986 le disponibilità recate dalla legge n. 752/86. Ricordiamo peraltro che il CIPE ha rilevato, ai sensi dell'art. 2 della legge citata, i compiti precedentemente esercitati dal CIPAA (Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare), relativi alla programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale.

Della accennata delibera pubblichiamo integralmente gli allegati, i quali consentono la conoscenza specifica e disaggregata delle varie assegnazioni rispetto alle fonti di finanziamento.

I primi due, allegati A e B, contengono il riparto delle somme destinate alle Regioni e alle Province Autonome. Questione delicata, in quanto occorre tener presente di quanto già anticipato e delle somme da utilizzare per il pagamento degli interessi dei mutui, la qual cosa ha posto non lievi problemi stante anche (si ricordi la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 340/83) l'impossibilità di porre vincoli di mandato alle Regioni.

Segnaliamo che, con riferimento all'anno in corso, si determinerà probabilmente l'esigenza di convenire, con l'unanime consenso delle Regioni, sulla delicata questione della determinazione dei parametri di riparto delle assegnazioni tra le Regioni.

Gli allegati C/1 e C/2 attengono al quadro delle azioni di carattere orizzontale, con le relative quote finanziarie, promosse dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste nel contesto — come recita l'art. 4 della legge n. 752/86 — di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale. L'allegato C/2, in particolare, si riferisce alle azioni di più stretta competenza del Ministero stesso (terzo comma, art. 4).



Ripartizione delle somme destinate alle Regioni e Province Autonome (Art. 3)

REGIONI	COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE	importi in milioni di lire 1 (2 + 3)	2	3
Valle d'Aosta	0,710	2.343	1.775	568
Piemonte	3,962	13.075	9.905	3.170
Liguria	1,639	5.409	4.097	1.312
Lombardia	4,793	15.817	11.983	3.834
Prov. Aut. Bolzano	1,648	5.438	4.120	1.318
Prov. Aut. Trento	1,465	4.834	3.662	1.172
Friuli Venezia Giulia	1,802	5.947	4.505	1.442
Veneto	5,063	16.708	12.657	4.051
Emilia Romagna	6,581	21.717	16.453	5.264
Toscana	4,591	15.150	11.477	3.673
Umbria	2,256	7.445	5.640	1.805
Marche	2,712	8.950	6.780	2.170
Lazio	5,457	18.008	13.642	4.366
Abruzzo	4,669	15.408	11.673	3.735
Molise	2,829	9.336	7.073	2.263
Campania	10,049	33.161	25.123	8.038
Puglia	9,826	32.425	24.565	7.860
Basilicata	5,149	16.992	12.872	4.120
Calabria	6,966	22.988	17.415	5.573
Sicilia	10,221	33.729	25.553	8.176
Sardegna	7,612	25.120	19.030	6.090
TOTALE	100,000	330.000 (a)	250.000 (b)	80.000 (c)

a) Importo differenziale complessivo di lire 380 mld, al netto della somma di lire 50 mld di cui all'allegato B;

b) quota dell'importo di cui (a) destinata alla concessione da parte delle regioni di contributi per il concorso negli interessi su mutui;

c) quota dell'importo di cui (a) che affluisce al fondo di sviluppo regionale.

Per ultimo, l'allegato D è costituito dalla tabella di ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome dello stanziamento (450 miliardi per il 1986) previsto dall'art. 5 della più volte richiamata legge n. 752/86, per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia strutturale. Le somme di cui all'art. 5 citato, a complemento delle erogazioni a carico del FEOGA (Fondo Europeo Orientamento e Garanzia) (art. 1, terzo comma, legge n. 752 citata), possono essere utilizzate anche per assicurare l'anticipazione della quota di partecipazione comunitaria.

Infine, il CIPE ha deliberato l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale (art. 2, comma due, stessa legge), preposto all'adozione delle determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale, la cui costituzione formale avverrà con decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica.



Allegato B

Somma di lire 50 miliardi di cui all'art. 3 L. 752/86 ripartita sulla base delle concessioni contributive effettuate dalle Regioni e Province autonome entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

REGIONI	ASSEGNAZIONI
Piemonte	12.068.180.541
Liguria	3.802.472.030
Lombardia	6.813.825.718
P.A. Bolzano	380.590.240
Friuli V.G.	282.682.485
Veneto	1.237.501.595
Emilia Romagna	274.896.559
Toscana	6.158.718.876
Marche	45.782.180
Umbria	273.048.817
Abruzzo	1.512.447.052
Campania	5.761.618.693
Puglia	2.979.412.838
Sardegna	8.408.822.376
TOTALE	50.000.000.000

Allegato C/1

Finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale e relative determinazioni applicative (L. 752/86, art. 4, comma 2).

a) « Ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguiti ».

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 40 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) Programmi finalizzati e coordinati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi a cura degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
Sarà accordata priorità: ai programmi diretti alla valorizzazione della qualità dei prodotti; ai programmi di messa a punto di nuove varietà e tecnologie di produzione che riducano l'impiego di mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente; ai programmi di orientamento della produzione verso la nuova domanda di mercato, inclusa quella per utilizzazione non alimentare ed energetica dei prodotti agricoli.
2) Adeguamento e potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Completamento della formazione scientifica di giovani laureati, attraverso il conferimento da parte degli Istituti di cui sopra e con l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura, di borse di studio sino ad un massimo di 30 per anno e della durata non superiore a due anni.
3) Programmi particolari con le finalità e le priorità di cui al punto 1) da attuare con Istituti universitari o altri organismi specializzati, promossi e finalizzati dal Ministero dell'Agricoltura anche mediante l'acquisizione e messa a disposizione di attrezzature scientifiche.
4) Programmi indirizzati alla valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria, sia attuati a cura degli Istituti e organismi di cui al punto 3), sia realizzati e cofinanziati con le Regioni.
5) Ricerche e studi nel campo dell'economia agraria, anche con riferimento all'aggiornamento del Piano agricolo nazionale e alle sue determinazioni applicative. I relativi programmi saranno attuati mediante convenzioni con organismi specializzati ed erogazioni all'INEA, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse complessive destinate alla ricerca.

b) « Miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità; interventi di sostegno per particolari produzioni anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi ».

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 95 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) Controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle Associazioni di allevatori, da attuare con finanziamento erogati anche tramite le Regioni; realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di supporto all'attività di miglioramento genetico.
2) Iniziative di supporto all'attività delle regioni in materia di lotta all'ipofecondità del bestiame, incluso il settore ovicaprino.
3) Sostegno e sviluppo di particolari produzioni vegetali e animali ivi compresa l'acquacoltura.
4) Iniziative per il potenziamento delle attività relative al materiale di moltiplicazione delle specie vegetali; campi di orientamento varietale da realizzare in compartecipazione anche finanziaria con le Regioni; potenziamento delle attività di competenza statale nel settore fitopatologico con relativa acquisizione delle attrezzature necessarie.

c) « Innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole ».

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 105 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) Incentivi allo sviluppo della meccanizzazione innovativa, con particolare riguardo alle macchine operatrici destinate alla raccolta meccanica di produzioni tipiche del nostro paese.
2) Finanziamento della sperimentazione, a cura di organismi specializzati, di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico, incluso il finanziamento di prototipi.
3) Programma di rinnovamento del parco esistente di macchine agricole. Saranno accordati contributi a fondo perduto, secondo meccanismi e priorità da disciplinare con determinazione ministeriale, per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da elevata obsolescenza tecnica ed economica.

d) « Riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni ».

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 10 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) Realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli; iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine ed a sostenere l'at-

tività degli organismi che sono preposti alla loro gestione.

2) Finanziamento di programmi predisposti dalle Unioni nazionali dei produttori agricoli, per la certificazione ed i riconoscimento della qualità dei prodotti e per i relativi controlli.

3) Sostegno e valorizzazione dell'attività dei Comitati nazionali e delle Commissioni di settore, operanti, in base all'ordinamento vigente, per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità.

4) Salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale a denominazione di origine o tipica.

e) « Prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli ed a quelli di uso agricolo ».

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 10 miliardi.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) Potenziamento delle strutture centrali e periferiche dell'Ispettorato Centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi; acquisizione di attrezzature scientifiche, in particolare di quelle ad alta tecnologia, da destinare ai laboratori dell'Ispettorato Centrale ed a quelli degli Istituti incaricati delle analisi di revisione. Completamento ed adeguamento del sistema informativo del predetto Ispettorato Centrale.

2) Sviluppo delle attività ispettive di vigilanza nella prevenzione e repressione delle frodi, nonché per i controlli di qualità alle frontiere e per tutti gli altri controlli di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste demandati all'Ispettorato Centrale.

3) Programmi da attuare con Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, Istituti universitari ed altri Istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, nonché per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti a fini di controllo della qualità.

4) Programmi per la formazione professionale e per l'aggiornamento del personale dell'Ispettorato Centrale addetto a compiti di vigilanza esterna ed alle attività di laboratorio.

f) « Promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri, incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed educazione alimentare »

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 40 miliardi.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) Campagne di promozione commerciale sul mercato interno, da attuare attraverso convenzioni con gli organismi nazionali di settore, dirette in particolare alla valorizzazione delle produzioni di qualità.

2) Campagne per la promozione commerciale sui mercati esteri, incluse le vendite promozionali, da attuare mediante convenzioni con l'I.C.E. e con la collaborazione degli organismi nazionali di settore.

3) Iniziative dirette all'informazione dei consumatori ed all'orientamento dei consumi e campagne di educazione alimentare, da realizzare anche attraverso organismi specializzati e mediante erogazioni a favore dell'Istituto Nazionale della Nutrizione; iniziative e campagne, a carattere nazionale, potranno essere attuate anche in cofinanziamento con le Regioni.

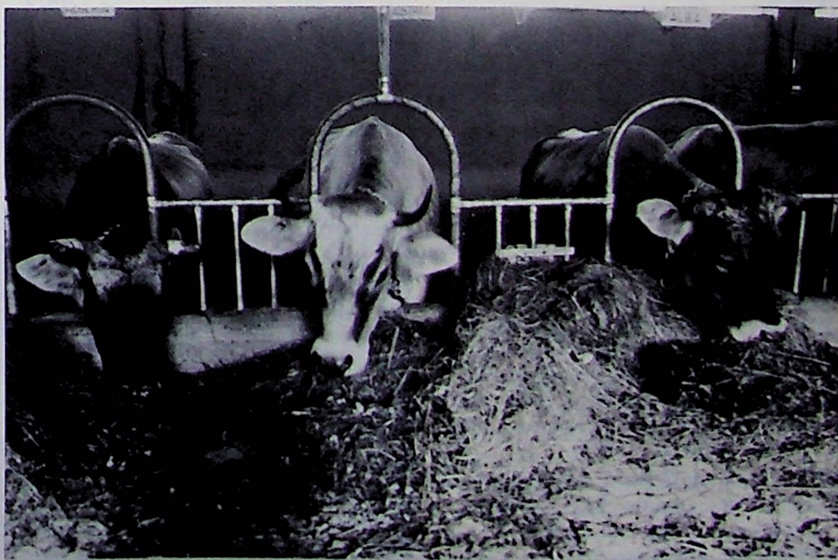
g) « Sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale ».

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 25 miliardi.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni.

1) Programmi di acquisizione e comunicazione, anche a cura di organismi specializzati, delle informazioni interessanti le attività agricole; iniziative per il potenziamento dei sistemi di informazione bibliografica e dei tradizionali sistemi di trasferimento (convegni, seminari, pubblicazioni specializzate).

2) Acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli, alimentare e dei mezzi tecnici di produzione; effettuazione di analisi previsionali ed econometriche, anche mediante erogazioni all'ente che deriverà dalla prescritta fusione di IRVAM e ITPA.

3) Potenziamento del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) relativamente: alle attività di progettazione (definizione delle modalità tecniche ed organizzative del S.I.A.N. in connessione con i sistemi delle Regioni ed in generale con le banche dati esistenti); alle attività realizzative (automazione delle procedure per la gestione degli stanziamenti previsti dalla legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura, per il trattamento delle varie dichiarazioni di produzione, per l'integrazione nel S.I.A.N. del sistema informativo dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi); alla acquisizione dei locali e delle attrezzature necessarie per le attività del S.I.A.N.



Allegato C/2

Finaziamento delle azioni di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e relative determinazioni applicative (L. 752/86, art. 4, comma 2).

a) « Promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale, attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina »

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 100 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) Sviluppo della proprietà coltivatrice a struttura familiare e cooperativa, ampliamento ed accorpamento aziendale, con finalità di ricomposizione e riordino fondiario in connessione con la necessità di una economia orientata al mercato. Per la realizzazione di tali azioni si procederà con finanziamenti alla Cassa per la formazione della proprietà contadina in aderenza alle finalità previste dal suo ordinamento.
2) Realizzazione anche in cofinanziamento con le Regioni di progetti territoriali, dimostrativi e pilota, di ricomposizione e riordino fondiario e agrario.

b) « Sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute ».

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 5 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) Realizzazione di interventi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, anche in relazione al nuovo ordinamento previsto dall'articolo 8 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
2) Finanziamento di programmi predisposti dalle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori e diretti a realizzare forme di concentrazione e gestione razionale dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità per quelli combinati con le iniziative in materia di politica della qualità, previsti dall'art. 4, comma 2, lett. d) della legge n. 752/86.
3) Realizzazione da parte delle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli di servizi reali a vantaggio degli associati.

c) « Sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale »

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 200 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) Iniziative dirette all'acquisizione, realizzazione e potenziamento di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di produzione integrata, ai fini dello sviluppo quantitativo e qualitativo dell'attività di trasformazione in relazione alle possibilità offerte dal mercato;
2 Iniziative volte a favorire la promozione, l'avviamento e primo impianto di enti e di consorzi nazionali di cooperative, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti: acquisizione o creazione, all'interno ed all'estero, di strutture commerciali ed acquisto delle relative attrezzature tecnologiche, la fornitura di servizi ai soci.
3) Risanamento delle imprese cooperative per favorire, in parallelo a processi di ricapitalizzazione da parte dei soci, la loro riconduzione a una durevole normalità di gestione economica e per conseguire più alti livelli di efficienza di impresa.
4) Realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri cooperative e di « management » di elevata professionalità.

d) « Completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione è a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 100 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) Interventi di completamento di opere, la cui esecuzione risultava a cura dello Stato alla data del 14 novembre 1986, destinate alla provvista e all'accumulo di acqua a scopo irriguo, alla realizzazione di una rete primaria per il riparto e l'adduzione dell'acqua, alla sistemazione idraulica intrinsecamente connessa alla realizzazione degli impianti.
2) Interventi di adeguamento funzionale relativamente alle opere integrative indispensabili per garantire l'utilizzazione delle risorse idriche rese disponibili e limitatamente agli impianti di cui al punto 1.
3) Finanziamento di oneri imprevisti (aumento dei costi delle espropriazioni, vertenze, riserve, revisione prezzi, ecc.) inerenti all'esecuzione delle opere di cui sopra.

e) « Interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuiti alla competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei ».

Per le finalità di cui sopra è destinata la



somma complessiva di lire 55 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) Realizzazioni d'interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei Parchi Nazionali e delle riserve naturali.
2) Realizzazione e gestione di centri visitatori nei parchi e nelle riserve naturali e connesse iniziative didattiche e culturali; promozione e sostegno delle attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico con finalità di protezione ambientale.
3) Interventi di sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la valorizzazione delle aree interne, compreso il ripristino delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature, il completamento degli investimenti in corso di realizzazione ai sensi dell'art. 37 della legge n. 730 del 1983; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento di boschi da seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio.
4) Iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia forestale, ivi comprese quelle per il funzionamento del Centro di informazione legno ed il completamento dell'inventario forestale nazionale.
5) Interventi del Corpo Forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi; acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di mezzi aerei, di impianti ed attrezzature.
6) Potenziamento del Corpo Forestale dello Stato, relativamente sia al suo organico sia al livello di professionalità, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le Regioni.

Altre azioni di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Per le finalità della legge 8 novembre 1986 n. 752 e sulla base delle rispettive disposizioni normative da cui traggono origine, sono inoltre ammesse a finanziamento le seguenti azioni con una destinazione complessiva di lire 10 miliardi:

1) Attività del gruppo di supporto tecnico di cui all'articolo 14 della legge 6 giugno 1984, n. 194;
2) programma di interventi diretti a favorire il completamento di alcuni impianti di interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Allegato D

Ripartizione fra le Regioni, le Province autonome e il MAF delle disponibilità 1986 di cui all'art. 5 L. 752/86
(Applicazione Regolamenti Comunitari)

(in milioni di lire)

REGIONI	797/85	1932/84 355/77	1204/82	1944/81	777/85 456/80	458/80	Regol.ti diversi (1)	TOTALE
Valle d'Aosta	1.079			1.660				2.739
Piemonte	6.020			8.100	2.057	3.934		20.111
Liguria	2.491			5.700	35			8.226
Lombardia	7.283	3.275		6.800	1.235	443		19.036
P. A. Trento	1.762	1.522						3.284
P. A. Bolzano	1.995	3.203		4.500				9.698
Veneto	7.694	518		4.100	12.926	600		25.838
Friuli V. Giulia	2.738			540	353	2.000		5.631
Emilia Romagna	9.999	8.024		4.300	4.189			26.512
Toscana	6.976	2.336		20.000	6.713	400		36.425
Umbria	3.429	458		7.300	1.632			12.819
Marche	4.121	1.784		12.400	2.075			20.380
Lazio	8.292	5.298	200	13.000	660			27.450
Abruzzo	4.897	663			473			6.033
Molise	2.967				1.013			3.980
Campania	10.540	2.097		1.000	3.140			16.777
Puglia	10.307	3.636	4.300		23.396			41.639
Basilicata	5.400	1.270	3.500	4.100	3.734			18.004
Calabria	7.306	2.637	21.000		2.827	500		34.270
Sicilia	10.720		25.000		4.539	723		40.982
Sardegna	7.984		6.000		8.003			21.987
M.A.F.		30.179					18.000	48.179
TOTALE	124.000	66.900	60.000	93.500	79.000	8.600	18.000	450.000

(1) Così ripartiti: Reg. 1401/86: — ; 2272/75: 1.000; 1872/84: 2.000; 2236/73: 1.000; 518/81: 10.000; 1859/82: 3.000; 1035/72: 1.000; Totale: 18.000

Il tartufo più montanaro d'Italia

Mimmo Bigioni *

Anche il tartufo come ogni animale o vegetale cresce in ambienti le cui componenti sono numerose.

Il tartufo montanaro vive a una quota ideale di 1300-1500 metri s.l.m. (zona pedologica della terra bruna) e si raccoglie, neve permettendo, da novembre a marzo.

Maggiormente si trova in simbiosi col faggio perciò i suoi areali sono le faggete dei monti laziali-abruzzesi e quelle dell'Irpinia.

Sui monti laziali è di gradevole profumo perciò è da prendersi in considerazione per gli ottimi piatti che si possono preparare proprio perché la sua massima produzione coincide con le feste natalizie, quando il bianco di Alba è quasi finito e quello di Norcia non è ancora perfettamente maturo.

In altre aree, a volte, ha un forte odore e volgarmente viene detto « *tartufo all'acido fenico* »; in effetti l'odore di bitume gli è conferito dal tremetilanisolo.

Poiché si deve a questo composto chimico il deprezzamento di forti quantità di tartufi, si deduce l'interesse ad eliminare il tremetilanisolo dai tartufi raccolti, ma i risultati sono discutibili.

Una possibilità viene invece dal fronte della ricerca: infatti il professor Giovanni Pacioni dell'Università dell'Aquila, conducendo uno studio sul « *tuber mesentericum* », ha stabilito che ne esistono due specie sinora confuse sotto lo stesso nome di « *tuber mesentericum* » e quella che provvisoriamente viene indicata come « *tuber aprutinum* »; quest'ultima in realtà è la specie responsabile della produzione di tartufi con odore di acido fenico. A questo chiarimento si è giunti attraverso una ricerca sul meccanismo endogenetico sporale che comporta l'esistenza di poliploidi intermedi e su studi condotti in Germania di biometria genetica.

Da ciò è ipotizzabile la produzione di tartufi su misura come hanno fatto gli ibridatori coi grani e con le rose.

Se questo sarà possibile in futuro vorrà dire che un fungo per migliorare non ha atteso invano nelle gelide notti del Terminillo che la parallela opera del grande manipolatore reatino di grani salisse dalla fertile piana sino alle coltri nevose dei monti.

Il tartufo più montanaro d'Italia apre all'idnologo (studioso di funghi ipogei, ossia di tartufi) una porta per il suo sogno: ottenere più tartufi buoni.

In attesa che il sogno si avveri è necessario portare avanti tutto quanto concerne ogni tartufo commestibile, migliorarne con i mezzi attuali la produzione e la qualità, e, finalmente, dovrebbe essere possibile perché proprio in questi mesi ogni Regione dovrà applicare la normativa relativa alla legge quadro già operante.

Il tartufo è un patrimonio nazionale perché insieme a pochi altri paesi l'Italia ne esporta in tutto il mondo.

Purtroppo molte cause come la siccità ed il comportamento di tanti vandali (che impropriamente vengono chiamati « *cavatori* », ma sarebbe più esatto chiamarli « *scavatori* ») ne compromettono la produzione.

È necessario che ogni Regione adegui alle caratteristiche dei propri tartufi la legge quadro nazionale in quanto, ad esempio, il Piemonte non può adeguarsi come dovrebbe fare il Lazio, proprio perché i tartufi che vi si producono sono diversi, e, rifacendoci a quanto detto sul tartufo delle faggete, le Regioni che lo producono devono adeguare la legge ad esso.



* dell'Associazione Tartufai Tartuficoltori Laziali

Secondo la legge 752 del dicembre 1985 la raccolta del tartufi può essere riservata se il proprietario delle zone tartufigene ne dimostra il controllo o la coltivazione con la messa a dimora di un congruo numero di piante micorrizate.

Come si può pensare di salvaguardare migliaia di ettari di faggette con la messa a dimora di un congruo numero di piante? Occorrerebbero enormi quantità di faggi micorrizati, essenza arborea questa non presa ancora in considerazione dai vivaisti.

La legge regionale dovrà prendere in considerazione altre pratiche di tartuficoltura come la pulizia dei boschi, rimuovendo la quantità di foglie in eccesso che ogni anno apportano silicio ed humus che modificando il pH bloccano la produzione tartufigena.

Altri interventi sono: decespugliamento, trasformazione del ceduo in alto fusto, sarchiatura, potatura, pacciamatura, graticciate per impedire erosioni, drenaggio, irrigazione di soccorso.

Fra le infrazioni più gravi è da considerare il commercio e la raccolta dei tartufi immaturi che sono le cause della distruzione delle tartufaie.

Nel rilascio del permesso alla raccolta dei tartufi tutti devono sostenere un esame e non bisogna esonerare chi ne è già in possesso, perché sono proprio certi cavatori incalliti a scavare e sconvolgere il suolo: anch'essi devono essere edotti ed esaminati.

Per una tartuficoltura moderna e sicura è da rivedere l'attuale maniera di produrre piante micorrizate in quanto la pratica di sterilizzare la terra è da considerare dannosa perché è dimostrata la necessità nella terra di una attività enzimatica integra compromessa dalla sterilizzazione, mentre non si è dimostrato l'antagonismo tra i funghi. È anche accertato dalla ricerca applicata la funzione essenziale del pH sia nella terra di coltura che di messa a dimora, ma questo fatto non è stato preso sufficientemente in considerazione dai produttori di piante micorrizate e dai tartuficoltori.

È necessario anche che le Regioni richiedano la collaborazione dei tartufai e dei tartuficoltori come in particolare fanno le Regioni Piemonte e Marche.

Prova di concretezza è stata data dall'*« Associazione Tartufai-Tartuficoltori Laziali »* — sezione di Leonessa — che, salita sull'*« Agricoltreno »*, ha fatto conoscere e assaggiare i tartufi in tutte le città toccate dall'iniziativa.

Ciò vuole essere di buon auspicio perché l'Agricoltreno è stato pensato e realizzato dall'Assessorato all'agricoltura della Regione Lazio. La sua buona riuscita è dovuta anche alla collaborazione di Comuni, Comunità montane e dalla loro unione nazionale, l'U.N.C.E.M. Questo ci fa sperare in una collaborazione proficua per il futuro.

L'Europa dei giovani

Nel quadro delle iniziative per il trentennale dei Trattati di Roma, dai quali sorse, nel 1957, il Mercato Comune, si vanno moltiplicando gli appuntamenti e le celebrazioni: la RAI propone ai giovani una riflessione su questi temi, capace di approfondire il significato dell'europeismo dei nostri giorni.

Oltre 10.000 saranno i premi messi a disposizione dei partecipanti alla VI edizione del concorso *« I giovani incontrano l'Europa »* organizzato dalla RAI-GR3, dalla BBC, dalla Deutschlandfunk, dalla Radio Nacional de España e dalla Radio Difusão Portuguesa. Il concorso sarà aperto dal 1° marzo al 15 aprile. Potranno parteciparvi i giovani dai 9 ai 25 anni residenti nei 12 paesi della Comunità Europea (per la prima volta concorreranno anche i bambini della IV e V elementare) cui si chiederà di esprimere (con un disegno i più piccoli, con un testo di 20 parole al massimo gli altri) come immaginano e come vorrebbero l'Europa unita.

Ai giovani dagli 11 ai 25 anni verrà anche chiesto di rispondere a un questionario su vari aspetti della problematica europea.

Iniziatosi nel 1980-'81 il concorso *« I giovani incontrano l'Europa »* ha avuto un crescente numero di partecipanti: 1.300 in occasione della 1ª edizione, 3.200 alla 2ª, 27.200 all 3ª, 80.000 alla 4ª, 300.000 alla 5ª (1986). Con l'edizione 1987 (la 6ª) si prevede un'ulteriore salto in avanti e, per questo motivo, è stato deciso un notevole aumento dei premi. Saranno, si è detto, oltre 10.000, di cui circa 400 costituiti da viaggi in varie parti d'Europa e nelle zone d'Italia di maggior attrazione paesaggistica, artistica e culturale (Roma, Milano, Firenze, Napoli, Palermo, il Veneto, la Val d'Aosta, l'Emilia-Romagna, vari itinerari di interesse ecologico); 300 tessere ferroviarie inter-rail per viaggiare in Europa saranno offerte ad altrettanti vincitori. Altri 1500 premi saranno rappresentati da prestigiosi capi di abbigliamento sportivo. 1000 confezioni di articoli scolastici verranno offerte ad altrettanti vincitori delle scuole elementari. Infine ci saranno — per i vincitori — 7000 T-shirt dell'edizione 1987 del concorso *« I giovani incontrano l'Europa »*. Molti inoltre saranno i premi per gli amici del concorso, cioè per coloro che, in varie forme (con articoli sui giornali, opera di propaganda, distribuzione e raccolta di questionari) daranno contributi importanti al successo dell'iniziativa. Andranno da una FIAT Panda a capi di abbigliamento sportivo a edizioni di notevole valore culturale (tra l'altro il nuovo vocabolario in 4 volumi dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana) fino alle T-shirt e 100 tessere inter-rail.

Gli enti radiofonici e radio-televisi organizzatori restano la RAI, la BBC, la Deutschlandfunk, la Radio Nacional de España e la Radio Difusão Portuguesa che avranno la collaborazione del Parlamento europeo, della Commissione delle Comunità europeo, della Commissione europea per l'anno dell'ambiente, dell'Istituto Universitario europeo, dei Ministri della Pubblica Istruzione e della Difesa, delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, dei comuni di Bassano del Grappa, Cagliari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Torino, dell'Unione delle Province Venete e dell'Amministrazione Provinciale di Napoli. Le Ferrovie dello Stato (che metteranno a disposizione 400 tessere inter-rail per viaggiare in treno in Europa) la Banca Nazionale del Lavoro, il Banco di Napoli, la Pelikan, il Credito Italiano, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, la Stefanel sono tra gli sponsor. Regolamenti e questionari possono essere richiesti a: Attività Promozionale della RAI, viale Mazzini 14, 00195 Roma; alle sedi regionali della RAI; agli Istituti Italiani di Cultura dei 12 paesi della Comunità Europea.

Decreto legge sulle avversità atmosferiche

Le Comunità montane ammesse ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti

Sul numero scorso della Rivista abbiamo dato notizia della presentazione del decreto-legge n. 8/87 inerente, tra l'altro, gli interventi per far fronte ai danni causati in alcune zone del Paese dalle violente e persistenti avversità atmosferiche dello scorso gennaio.

Il provvedimento, lo ricordiamo, si fa anche carico delle azioni necessarie a risolvere la grave situazione dei Comuni interessati da movimenti franosi nella Regione Basilicata, in particolare quello di Senise, attraverso interventi di consolidamento del territorio.

Il disegno di legge, recante il n. 2154, nel momento in cui scriviamo è ancora all'esame della Commissione Speciale per il terremoto del Senato in prima lettura, in sede referente, ma il dibattito è oramai nella fase conclusiva. Passerà poi alla Camera per le definitiva conversione entro la fine di marzo, pena la decadenza del decreto stesso per decorrenza dei termini costituzionali.

Sul precedente numero abbiamo riferito dell'iniziativa dell'UNCEM di proporre un emendamento all'art. 10 che consentisse l'ammissione anche delle Comunità montane — al pari di Regioni, Province e Comuni — alla richiesta di concessione dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, con riferimento alle azioni di ripristino dei danni provocati dall'eccezionale cattivo tempo.

Tale emendamento, proposto dallo stesso Governo secondo gli impegni assunti dal Ministro Zamberletti, è stato accolto dalla Commissione nella seduta del 19 febbraio.

Segnaliamo inoltre che ad iniziativa del Sen. Scardaccione il 4 marzo la Commissione ha approvato anche un altro importante emendamento, riferito al 5° comma dello stesso art. 10, allo scopo di allargare la base delle richieste di mutuo, il che favorisce i Comuni minori, ammettendo la presentazione di domande di mutuo — l'onere d'ammortamento è posto a carico dello Stato — per danni superiori a 100 milioni e non a 200, come era nell'originario testo più restrittivo.

M.B.

Nuovo Decreto-Legge in materia di smaltimento dei rifiuti

Sul precedente numero della Rivista abbiamo dato conto delle proposte avanzate dall'UNCEM sul decreto-legge n. 924 del 31/12/1986, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, in occasione della audizione svoltasi presso la Commissione Lavori pubblici della Camera il 28 gennaio scorso.

In particolare si chiedeva (art. 1) che oltre ai singoli Comuni si consentisse l'accesso ai mutui ventennali della Cassa Depositi e Prestiti anche per i Consorzi di Comuni e per le Comunità montane, recuperando quindi tutti gli Enti già indicati per lo smaltimento dei rifiuti dall'art. 6, lettera a), del DPR n. 915/82.

La Commissione Lavori pubblici aveva favorevolmente accolto questa richiesta dell'UNCEM. Il testo, emendato in gran parte, è poi passato al Senato il 18 febbraio, ma la ristrettezza dei tempi residui per la conversione ne ha provocato la decadenza.

Poco prima della crisi di Governo è stato emanato un nuovo decreto-legge in materia, il n. 54 del 28/2/87, che recepisce le modificazioni apportate dalla Camera ma, inopinatamente, non quella di cui sopra si è dato conto.

Presumiamo si tratti solo di una disattenzione del Governo dimissionario, agevolmente sanabile nel corso dell'iter del disegno di legge di conversione del decreto con l'approvazione di un nuovo emendamento.

D'altronde, se così non fosse, il Ministro dell'Ambiente De Lorenzo non avrebbe affermato il 4 marzo scorso in Senato — in occasione della discussione sul riconoscimento dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza del decreto in esame — che si tratta di provvedimento « *identico al testo di un precedente decreto approvato dalla camera dei Deputati, in un testo modificato, e non convertito nei termini stabiliti dalla Costituzione* ».

M. Be.

MINICONDONO INPS

Occasione anche per le Comunità montane di sanare eventuali irregolarità

Alla Camera dei Deputati è in corso l'esame del disegno di legge n. 4485, di conversione del decreto-legge 25/2/1987, n. 48 inerente, tra le altre cose, la nuova disciplina in materia di sanzioni contributive. A tal proposito si introduce una nuova sanzione (somma aggiuntiva) più opportunamente graduata in ragione della natura dell'inadempienza contributiva.

Segnaliamo pertanto all'attenzione degli Amministratori il contenuto dell'art. 3 del decreto-legge citato, che può consentire la regolarizzazione delle posizioni contributive con gli Istituti di assistenza e previdenza (INAIL e INPS) in rapporto essenzialmente alla gestione del personale ex legge n. 285/77, la quale per la natura giuridica del rapporto ha creato sovente svariate difficoltà.

Nuovo accordo di lavoro per i dipendenti degli Enti locali: aspetti concernenti le Comunità montane

Eduardo Racca *

Tra il 12 ed il 13 febbraio, con firma notturna, com'è divenuta ormai prassi consolidata in materia di contratti di lavoro, si è conclusa a Palazzo Vidoni la lunga maratona per il rinnovo dell'accordo riguardante il personale degli enti locali.

È stata una trattativa difficile, spigolosa, defatigante. A complicarla ha influito l'aspetto connesso all'accollo degli oneri contrattuali che ha visto su posizioni di conflitto i rappresentanti di Governo, da una parte, e quelli delle Regioni e degli enti locali, dall'altra. Ma la ragione di fondo di tanto travaglio per giungere all'intesa risiede, a mio modesto avviso, nelle connotazioni del comparto, che ha una rappresentanza pletorica e, nel contempo, esprime interessi particolari, non sempre conciliabili. Da ciò deriva la produzione di una normativa contrattuale poco chiara, in quanto frutto di estenuanti mediazioni, che dà luogo a controverse interpretazioni ed a non facili concrete attuazioni. A questo giudizio negativo penso non si sottrarrà, malgrado gli sforzi di chi l'ha posta in essere, la normativa dell'accordo testè conclusosi.

Per quanto attiene i contenuti, non posso che associarmi a quanti hanno espresso l'opinione che la parte più qualificante è quella che introduce, nell'ambito delle autonomie locali, concezioni più moderne ed attuali di organizzazione del lavoro, mutuate dal settore aziendalistico privato, mirando, attraverso incentivi al personale, alla produttività ed alla efficienza dell'azione amministrativa, per meglio soddisfare le esigenze della collettività. Anche se va detto subito, a scanso di equivoci, che può essere illusorio ritenere di aver avviato a soluzione detto fondamentale problema per la sola ragione di averne fatto oggetto di espressa previsione normativa contrattuale. A tale proposito, va sottolineato che il riscrivere norme per cercare di definire modelli, mai completamente resi operativi, è il segnale evidente di una condizione di disagio connessa con la ricerca di un sistema comunemente accettabile e concretamente applicabile. Quindi, se si vuole fare veramente opera duratura ed efficace, più che affannarsi a porre in essere sempre nuove normative modificatrici di quelle esistenti, impegnandosi in un duro lavoro che per tanti versi assomiglia a quello di Sisifo, occorre incidere profondamente sulle mentalità, facendo cultura non solo giuridico-amministrativa ma anche e soprattutto economico-aziendale.

Ma più che soffermarmi su questi aspetti del contratto, mi preme, in questa sede, cercare di darne una lettura in chiave Comunità montane, analizzando in profondità quegli istituti e quelle norme che maggiormente riguardano questi enti.

Tipologia delle Comunità montane

Il nuovo accordo consente di rimediare ai guasti ed alle ingiustizie prodotte da un'infelice formulazione dell'art. 2 del DPR 347/1983, che tanti problemi interpretativi ed attuativi ha causato. L'ultimo comma dell'art. 21 (1), infatti, opportunamente chiarisce — dando un'interpretazione autentica, e quindi avente effetto retroattivo, del cennato art. 2 del 347 — che fanno parte degli enti di tipo 2 anche quelle Comunità montane aventi funzioni formalmente delegate dalla Regione o dai Comuni. La nuova norma assume una portata più completa ed organica rispetto alla precedente.

Detta precisazione non solo serve a ratificare, convalidandole, corrette interpretazioni estensive del citato art. 2, ma, quel che è più importante, permette a quanti erano stati ingiustamente danneggiati da atteggiamenti fiscali, da parte dei Comitati di Controllo, di effettuare una azione di recupero che avrà decorrenza dalla data di inizio della vigenza del precedente accordo approvato con DPR 347. Essa, inoltre, dà ragione a chi aveva giustamente ritenuto, in omaggio al fondamentale principio costituzionale di uguaglianza ed imparzialità, che la laconica espressione parentetica (USL, Consorzi di bonifica) fosse stata posta a titolo meramente esemplificativo e non tassativo della plurifunzionalità delle Comunità montane.

Pertanto, ricapitolando: appartengono, senza ombra di dubbio, agli enti di tipo 2 non solo le Comunità montane che contano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ma anche quelle che hanno funzioni plurime. Con tale locuzione ci si intende riferire a quelle Comunità montane che, in aggiunta alle funzioni proprie istituzionali conferite a tutte dalla legge 1102/1971, svolgono almeno una delle funzioni riportate tra parentesi dall'art. 21.

Lo stesso art. 21, mentre conferma (terzo comma) la tipologia stabilita dall'art. 2 del DPR 347, disciplina (primo e secondo comma) il procedimento attraverso il quale l'attuale tipologia — fondata essenzialmente su parametri demografici, che da soli non sono in grado di rappresentare la valenza degli enti sia pure ai soli fini dell'inquadramento del personale — sarà superata. La competenza a stabilire le posizioni funzionali del personale cui correlare i modelli strutturali degli enti è affidata ad una commissione paritetica, da nominare con apposito decreto, che dovrà terminare i lavori entro il 31 dicembre 1987, formulando una articolata proposta che tenga conto anche del livello quali-quantitativo dei servizi erogati.

Non è ultroneo, a tal uopo, evidenziare che occorrerà prepararsi, senza indugio, ad affrontare adeguatamente questo nuovo impegno, predisponendo un'indagine conoscitiva tesa ad accertare, per ciascuna Comunità montana, le funzioni ed i servizi svolti, correlandoli agli organigrammi. Si potranno a tale scopo utilizzare gli schemi che il FORMEZ sta predisponendo per uno studio sulle Comunità montane del Mezzogiorno. In altri termini, bisognerà presentarsi in commissione opportunamente documentati per poter al meglio esporre le realtà del nostro ente.

---

* Componente la delegazione UNCEM per le trattative relative al rinnovo contrattuale

Profili professionali

Contemporaneamente o meglio contestualmente all'indagine di cui sopra, occorrerà avviare un'altra indagine tesa alla individuazione ed alla puntuale definizione dei profili professionali esistenti presso le Comunità montane, al fine di consentire a chi rappresenterà l'UNCEM di sottoporli, con cognizione di causa, all'attenzione della commissione paritetica di cui all'art. 22, che ripropone, sia pure con modifiche marginali di ordine più formale che sostanziale, l'inattuato art. 29 del DPR 810/1980. Sarà, pertanto, necessario conoscere, per ogni tipica attività lavorativa esistente: i compiti e le attribuzioni concretamente svolte, il grado di preparazione culturale e professionale, nonché il grado di responsabilità operativa. È un'occasione questa offerta dall'art. 22 (che si propone apprezzabili scopi di omogenizzazione e trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali esistenti presso gli enti) da non lasciarsi sfuggire, per portare alla luce ed ottenere la valorizzazione di quelle figure professionali operanti presso le Comunità montane (mi riferisco, in primis, alla figura del segretario e certamente non per difesa corporativa) che, pur essendo caratterizzate da una valenza professionale di grosso spessore, non hanno avuto, fino ad oggi, l'opportunità di ermegere contrattualmente come avrebbero meritato, perché massificate in un contesto che è più sensibile al peso rappresentato dal numero rispetto al pregio espresso dalla qualità.

Mobilità

Una disposizione affatto nuova, inserita nell'istituto della mobilità, è quella che contempla il trasferimento del personale regionale agli enti locali connesso all'esercizio delle funzioni delegate. La Regione, con l'accordo degli enti interessati, o con le delegazioni dell'ANCI, UPI, UNCEM, qualora la delega dovesse riguardare l'universalità degli enti stessi, determinerà il contingente organico, distinto per profili professionali, del personale da trasferire e qualificherà anche i mezzi finanziari necessari. In conseguenza del trasferimento, gli organici della Regione saranno ridotti nelle proprie dotazioni, mentre gli enti delegati provvederanno ad adeguare in aumento le proprie dotazioni di organico.

Attraverso tale strumento le Comunità montane che svolgono le funzioni delegate dalle regioni — e sono tante! — avranno una nuova opportunità di potenziare i propri organici, correlandoli alle maggiori funzioni attribuite. Non è inopportuno, a tale proposito, sottolineare che non costituisce preclusione all'ampiamento dell'organico delle Comunità montane la statuizione contenuta nell'art. 7 della legge n. 93/81, che fu posto in essere per consentire una deroga del tetto percentuale di spesa indicato nell'art. 2 della legge n. 72/75 per l'assunzione del numero di personale da effettuarsi nei limiti fissati dallo stesso art. 7 , non già per determinare la composizione numerica dell'organico delle Comunità montane, che possono legittimamente provvedere al suo allargamento per fronteggiare nuove e maggiori attribuzioni di funzioni, sempre che vi sia la disponibilità dei mezzi finanziari.

Dirigenza

Il contratto di lavoro tende a colmare il differenziale esistente, in termini di trattamento economico e giuridico, tra la dirigenza statale e quella degli enti locali. In questa ottica si colloca il disposto contrattuale contenuto nel secondo comma dell'art. 11, in base al quale i dirigenti sono tenuti a prestare la propria attività lavorativa oltre le trentasei ore settimanali, senza corresponsione di compenso per lavoro straordinario, per una media annua di dieci ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.

L'aggancio alla dirigenza dello stato rappresenta, per i dirigenti degli enti locali, un significativo riconoscimento del loro ruolo, in un momento particolare, caratterizzato dall'esame, da parte del Parlamento, di un disegno di legge sulla dirigenza della Pubblica Amministrazione, che prevede l'attribuzione alla categoria di un maggior prestigio in rapporto essenzialmente al fatto che esso affida ai responsabili politici le decisioni di ordine strategico (definizione degli obiettivi e loro graduazione con la fissazione delle priorità), mentre alla responsabilità esclusiva dei dirigenti è affidata la organizzazione e la gestione degli uomini e mezzi (decisioni di tipo operativo), finalizzata alla realizzazione delle direttive programmate.

Trattamento economico

Va subito precisato che i dipendenti mantengono il trattamento individuale di anzianità attribuito in base al DPR 347.

Comuni
e Comunità montane
inviate alla Redazione del « Montanaro » informazioni e articoli sulla vostra attività. Le pagine della rivista possono consentire un utile confronto di esperienze.

Ad esso va aggiunto l'accordo di cui al 10° comma dell'art. 41 del DPR 347, decorrente dall'1.1.87, che, in base all'art. 37 del nuovo accordo, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità, il cui ammontare annuo, per ciascuna qualifica funzionale, è il seguente:

I qualifica	L. 198.000
II qualifica	L. 216.000
III qualifica	L. 234.000
IV qualifica	L. 267.000
V qualifica	L. 312.000
VI qualifica	L. 330.000
VIII qualifica	L. 384.000
I qualifica dirigenziale	L. 672.000
II qualifica dirigenziale	L. 840.000

I dipendenti conservano altresì fino al 31.12.1987 le indennità di cui all'art. 26 del DPR 347. Ed inoltre sono previsti i seguenti aumenti annui lordi di stipendio tabellare:

Livello	dall'1.1.86	dall'1.1.87 (compreso quello del 1986)	dall'1.1.88 (compreso quello del 1986 e 1987)
1	150.000	325.000	500.000
2	240.000	520.000	800.000
3	294.000	637.000	980.000
4	324.000	702.000	1.080.000
5	396.000	858.000	1.320.000
6	492.000	1.066.000	1.640.000
7	582.000	1.261.000	1.940.000
8	858.000	1.859.000	2.860.000
9	810.000 + 630.000*	1.755.000 + 1.365.000*	2.700.000 + 2.100.000*
10	900.000 + 1.200.000*	1.950.000 + 2.600.000*	3.000.000 + 4.000.000*

* integrazione tabellare

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 26 del DPR sono così modificati:

Livello	1	3.800.000
Livello	2	4.460.000
Livello	3	5.000.000
Livello	4	5.650.000
Livello	5	6.640.000
Livello	6	7.500.000
Livello	7	8.700.000
Livello	8	12.000.000
1ª qualifica dirigenziale	9	13.900.000 + 2.100.000*
2ª qualifica dirigenziale	10	17.000.000 + 4.000.000*

* integrazione tabellare

Trascurando di considerare le indennità di vigilanza, di rischio, di reperibilità e di maneggio valori, per la determinazione delle quali si rinvia alla lettura degli artt. 34 e 35, le indennità che competo-

no al personale, a decorrere dall'1.1.88 sono le seguenti:
— al personale dell'8ª qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica complessa, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'Albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 per dodici mesi;
— al personale inquadrato nella 1ª qualifica dirigenziale è attribuita una indennità di direzione di struttura di L. 3.000.000; mentre a quello inquadrato nella 2ª qualifica dirigenziale è attribuita una indennità di funzioni per le posizioni previste dai regolamenti degli enti di L. 4.600.000;
— per il personale della 1ª e 2ª qualifica dirigenziale è istituita, altresì, una indennità annua lorda non pensionabile e vincolata alla presenza in servizio, fissata in L. 1.000.000 dall'1.7.87 ed in L. 2.000.000 dall'1.1.88. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza in servizio.

Le indennità di coordinamento rimangono fissate nelle forme e negli importi previsti dal 347.

---

(1) Per quanto concerne la tipologia delle Comunità montane di cui all'art. 2 del DPR 347/83, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con funzioni plurime (USL, Consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla Regione o dai Comuni).

Il dirigente della Comunità montana non potrà candidarsi consigliere comunale

La proposta contenuta in un disegno di legge

Ad iniziativa di un gruppo di Senatori appartenenti a quasi tutte le forze politiche, è stato presentato in Senato il disegno di legge n. 2021, mirante a modificare l'attuale disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità di carica al fine di estendere al dipendente dirigente della Comunità montana motivo di incompatibilità con la carica di consigliere comunale se il comune stesso è tra quelli componenti la Comunità in cui presta lavoro.

Pubblichiamo il testo del disegno di legge e la relazione che lo accompagna.

Disegno di legge n. 2021

d'iniziativa dei senatori Franza, Ruffilli, De Sabbata, Castiglione, Pasquino, Covi, Valitutti, Mazzola e Saporito

Modificazioni all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale.

Onorevoli Senatori. — Com'è noto, le Comunità montane possono, tra l'altro, assumere e svolgere le funzioni proprie dei comuni che le costituiscono. È evidente allora che una persona che sia assessore o consigliere di un comune e ricopra contemporaneamente la carica di funzionario dirigente, o che comunque sia dotato di poteri decisionali all'interno della Comunità montana alla quale il comune appartiene, realizza perciò spesso un'ipotesi concreta di conflitto di interesse o almeno un'ipotesi di situazione di vantaggio personale.

Si pensi, ad esempio, ai benefici che ad un consigliere o ad un assessore comunale possono pervenire da decisioni operative prese da lui stesso nell'ambito delle proprie funzioni amministrative di una Comunità montana il cui campo di attività, come già detto, coincide per larghi settori con quello dell'amministrazione comunale la quale delega alla Comunità stessa poteri e funzioni che sono propri dei comuni. È come se una stessa persona fosse allo stesso tempo organo politico di un comune e funzionario dirigente dello stesso: come si può escludere in un caso simile, a priori, il rischio che la sua opera e la sua lealtà possano essere influenzate da interessi di parte o di fazione durante il periodo nel quale egli ricopre la carica elettiva e soprattutto in previsione del rinnovo della stessa?

È necessario quindi escludere con una apposita previsione legislativa di incompatibilità una commistione di funzioni che altrimenti sarebbero destinate a sollevare sospetti e illazioni. Ciò è tanto più opportuno in un momento storico come quello attuale caratterizzato dalla ricerca di rigori amministrativi e di garanzie contro le invadenze indebite del potere locale.

Del resto la legge n. 154 del 1981 all'articolo 2 prevede già la incompatibilità della carica di consigliere comunale con quella di dipendente di grado elevato della Unità sanitaria locale o di istituti, consorzi o aziende dipendenti dal comune. La stessa legge prevede poi, all'articolo 3, la incompatibilità della carica di consigliere comunale con quella di amministratore o dipendente, dotato di poteri di rappresentanza o di coordinamento, presso enti soggetti alla vigilanza del comune stesso o che da questo ricevono sovvenzioni. Si noti al riguardo che le entrate della Comunità montana sono tra l'altro costituite dal contributo annuo versato dai comuni che le costituiscono, nonché da contributi e compensi « per servizi tolti », anche per conto di altri enti territoriali (e fra questi evidentemente rientrano gli stessi comuni).

Si consideri infine che le leggi regionali che hanno disciplinato le varie Comunità montane hanno, per loro conto, già previsto la incompatibilità fra la carica di consigliere di Comunità montane e quella di dipendente di comuni: è una impostazione logica e corretta, ed altrettanto logico e corretto è l'inverso che quindi va disciplinato con una norma a carattere generale che qui si propone:

Art. 1

1. All'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Non può ricoprire la carica di consigliere comunale il dipendente della Comunità montana alla quale partecipi il comune, che svolga funzioni dirigenziali o a cui siano attribuite funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento ».

Contratto Sanità

Siglato un protocollo d'intesa per il rinnovo dell'Accordo

Un primo sognificativo passo verso la conclusione delle trattative per il rinnovo dell'Accordo nazionale 1985-87 per il personale del comparto sanitario è stato compiuto il 3 marzo scorso a Palazzo Vidoni con la sigla del Verbale d'intesa, riprodotto di seguito, tra la Parte pubblica e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, presenti i Ministri della Funzione pubblica, Gaspari; della Sanità, Donat Cattin; del Bilancio, Romita e del Tesoro, Goria.

Tuttavia l'accordo di massima raggiunto tra le parti non ha trovato affatto concorde la parte dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, i quali in maggioranza aderiscono a Sindacati autonomi di categoria. Questi hanno respinto l'offerta della delegazione pubblica, giudicandola assolutamente inadeguata sia per quanto concerne i contenuti normativi che per la parte propriamente economica.

Nei prossimi numeri torneremo sul tema contrattuale con più ampi ragguagli, nell'auspicio di una rapida e positiva definizione della vertenza in atto.

Verbale d'intesa

Oggi 3 marzo alle ore 15,00 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Funzione Pubblica — la delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. concordano di concludere nel tempo più breve l'accordo del comparto della Sanità sulla base dei seguenti criteri.

1) Assunzione delle tabelle allegate per i lavoratori del comparto e al suo interno, distintamente per l'area medica, assumendo i passaggi di livello già concordati e considerando il 9° livello come predirigenziale nella misura di L. 12.000.000. Nel corso della trattativa saranno concordati limitati ulteriori inquadramenti.

2) Presentazione di un decreto legge relativo all'istituzione del ruolo medico ed alla disciplina delle incompatibilità.

3) Rivalutazione delle indennità peculiari all'organizzazione del lavoro del comparto.

4) La riduzione dell'orario di lavoro secondo i criteri dell'accordo intercompartimentale.

L'intesa sarà stipulata nel quadro delle coerenze definite per l'insieme dei contratti già rinnovati.

Medici e Veterinari

Ipotesi di tabellare
Medici a tempo pieno — Con anzianità zero

Livello		Stipendio	Indennità			Totale
			Specialistica	Dir./Primaria	Tempo pieno	
IX Assistente	vigente	8.640	1.800	200	6.900	17.540
	aumento	3.360	500	50	2.750	6.660
	TOTALE	12.000	2.300	250	9.650	24.200 + 38%
X Aiuto	vigente	11.200	2.700	300	8.550	22.750
	aumento	2.700	900	60	5.150	8.810
	TOTALE	13.900	3.600	360	13.700	31.560 + 38,7%
XI Primario	vigente	14.000	4.000	3.000	9.750	30.750
	aumento	3.000	1.600	480	6.850	11.930
	TOTALE	17.000	5.600	3.480	16.600	42.680 + 38,8%

Medici e Veterinari

Ipotesi di tabellare
Medici a tempo definito — Con anzianità zero

Livello		Stipendio	Indennità			Totale
			Specialistica	Dir./Primaria	Tempo pieno	
IX Assistente	vigente	6.480	1.300	200	—	7.980
	aumento	1.520	300	50	—	1.870
	TOTALE	8.000	1.600	250	—	9.850 + 23,4%
X Aiuto	vigente	8.400	1.950	300	—	10.650
	aumento	2.000	450	60	—	2.510
	TOTALE	10.400	2.400	360	—	13.160 + 23,6%
XI Primario	vigente	10.500	3.000	3.000	—	16.500
	aumento	2.500	900	480	—	3.880
	TOTALE	13.000	3.900	3.480	—	20.380 + 23,5%

Ipotesi di nuovi tabellari a regime (000 di lire)

Livello	Valore
1°	3.800
2°	4.550
3°	4.900
4°	5.550
5°	6.300
6°	7.200
7°	8.500
8°	10.400
9°	12.000
10°	13.900
11°	17.000

L'ipotesi prevede il transito degli infermieri prefessionali da 5° al 6° livello, dei caposala dal VI al VII livello e dei capi operai dal 4° al 5° livello.

Ipotesi con Congelamento anzianità

1) Vengono pagati i ratei di anzianità maturata al 31.12.1986.
2) L'importo dei ratei suddetti e il maturato economico per classi e scatti viene congelato al 31.12.1986 e costituisce il salario individuale di anzianità.
3) Il valore tabellare e l'importo delle indennità è pari a quello dell'unita tabella.

Ipotesi per 13 mensilità
Medici a tempo pieno

Assistente	9.805
Aiuto	12.711
Primario	17.118

Medici a tempo definito

Assistente	3.598
Aiuto	4.800
Primario	7.385

Dichiarazione

In ordine alle due ipotesi di tabelle presentate dalla Parte Pubblica per l'area medica, la CGIL, CISL e UIL si dichiarano, in coerenza con quanto previsto per il resto del comparto e l'insieme degli accordi finora stipulati, favorevoli alla tabella che prevede il congelamento nei livelli retributivi delle quote derivanti dagli incrementi per anzianità.

Dichiarazione a verbale

La C.U.M.I. A.M.Fu.P. condivide l'ipotesi tabellare che comprende l'anzianità congelata, pur protestando per « l'aggiunzione » prevista per il Tempo Definito, di cui chiede la riduzione di una quota da riversare nella indennità di Tempo Pieno.

Per la definizione della materia complessiva dell'area medica, la CUMI AMFuP considera base utile di discussione la proposta formulata dalla Parte Pubblica nella trattativa per l'area medica.

Medici e Veterinari

Ipotesi di tabellare
Medici a tempo pieno — Con anzianità zero

Livello		Stipendio	Indennità			Totale
			Specialistica	Dir./Primaria	Tempo pieno	
IX Assistente	vigente	8.640	1.800	200	6.900	17.540
	aumento	3.360	500	50	5.183	9.093
	TOTALE	12.000	2.300	250	12.083	26.633
X Aiuto	vigente	11.200	2.700	300	8.550	22.750
	aumento	2.700	900	60	8.147	11.807
	TOTALE	13.900	3.600	360	16.697	34.557
XI Primario	vigente	14.000	4.000	3.000	9.750	30.750
	aumento	3.000	1.600	480	10.881	15.961
	TOTALE	17.000	5.600	3.480	20.631	46.711

Medici e Veterinari

Ipotesi di tabellare
Medici a tempo definito — Con anzianità zero

Livello		Stipendio	Indennità			Totale
			Specialistica	Dir./Primaria	Tempo pieno	
IX Assistente	vigente	6.480	1.300	200	—	7.980
	aumento	1.520	300	50	1.601	3.471
	TOTALE	8.000	1.600	250	1.601	11.451
X Aiuto	vigente	8.400	1.950	300	—	10.650
	aumento	2.000	450	60	2.123	4.633
	TOTALE	10.400	2.400	360	2.123	15.283
XI Primario	vigente	10.500	3.000	3.000	—	16.500
	aumento	2.500	900	480	3.297	7.177
	TOTALE	13.000	3.900	3.480	3.297	23.677

Per una Provincia concretamente rinnovata

Organizzato dalla Provincia di Terni e dall'UPI un Convegno sul tema: « La Provincia ente intermedio nel panorama istituzionale e nella società civile — una proposta per il medio periodo ».

Mario Chianale

« *È una iniziativa tendente a caratterizzare la presenza e l'impegno delle Province sul terreno della riforma delle autonomie locali* »: questo il biglietto da visita del Convegno, presentato dal Presidente della Provincia di Terni in ordine al tema proposto. Zefferino Cerquaglia, responsabile di un'amministrazione media e periferica e perciò stesso esemplificativa della realtà italiana — le stesse aree metropolitane non raggiungono il dieci per cento del numero delle province — ha rivendicato una ferma volontà: « *le amministrazioni locali vogliono fare la loro parte, sviluppare le proprie capacità di iniziativa a sostegno della volontà di crescita e di sviluppo della comunità; in altre parole, vogliono e debbono governare* ».

Da qui allora la necessità di identificare e definire il ruolo dell'ente intermedio, precisando la sua articolazione nella società e nel territorio e la sua interconnessione con gli altri livelli istituzionali superando gli elementi residui di contrapposizione e sovrapposizione; secondo Cerquaglia la Provincia « *deve essere capace di legare le esigenze operative e le richieste dei comuni con le indicazioni dei piani regionali; una Provincia che gestisce, coordina e programma, esercitando così una piena azione di governo* ». Superato il tema generale Cerquaglia è passato ad una riflessione sulla esperienza regionale umbra: ricordato che nel passato qui si tentarono vie nuove e sperimentazioni istituzionali ha però fatto emergere la profonda riflessione in atto.

Il tema conduttore — ridefinizione del ruolo della Provincia, anche e soprattutto in Umbria — è stato quello elaborato nella relazione di base del vicepresidente della Provincia di Terni, Luciano Costantini. Organizzati nel 1975 dodici Consorzi di Comuni, furono loro affidate una serie di competenze che però indebolirono il ruolo della Provincia, relegandola all'esercizio di funzioni non più attuali e marginali. Fa gioco in questa situazione, analoga a molte altre in Italia, il basso rapporto tra Provincia e numero di Comuni (in questo caso 33), senza contare che nel panorama si inseriscono le Comunità montane (tre).

Secondo Costantini, che raccoglieva l'assenso di molti amministratori provenienti da tutta Italia, « *la Provincia, già elemento residuale di una vecchia organizzazione, tende ora a qualificarsi come espressione istituzionale di una società caratterizzata dal terziario avanzato e proprio per questo sempre più dipendente dal momento dell'indirizzo e della programmazione. La proposta complessiva che si avanza è dunque quella della realizzazione di un unico ente intermedio il quale, al servizio dei Comuni, si faccia partecipe e garante dei processi e degli esiti della programmazione* ».

La relazione di Costantini ha dato modo a molti amministratori di prendere posizione su un tema che da un lato li tocca personalmente mentre dall'altro li pone interlocutori di una riforma delle autonomie, tuttora in discussione al Senato, che segna il passo e non è del tutto convincente, anche per l'UPI.

Il dibattito è stato arricchito da una relazione del prof. Valerio Onida, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Milano, dall'intervento del Presidente



dell'UPI, Alberto Brasca, e da quello del Presidente dell'UNCEM, Edoardo Martinengo: di questi pubblichiamo le sintesi. Anche i partiti hanno fatto sentire la loro voce: secondo l'on. La Ganga (PSI) alle Province dovrebbe andare la responsabilità della Sanità, anche *« con la conseguente abolizione delle USL »*: secondo l'esponente socialista, comunque, *« la nuova Provincia dovrà essere insieme ente di programmazione e di gestione »*.

A proposito dei tempi dell'iter legislativo l'on. La Ganga ha detto che l'ipotesi su cui sta lavorando il Comitato ristretto è quella di stralciare i punti più qualiifcanti della riforma allo scopo di procedere speditamente per poi definire le linee della legge delega sulle autonomie. Per il PSI lo stralcio potrebbe *« riguardare l'accorpamento dei piccoli Comuni, l'istituzione delle nuove Province e le competenze di quelle metropolitane nonché i controlli che devono essere svolti »*.

Il responsabile del PLI, Colla, pur lamentando i ritardi del Parlamento, ha indicato quali futuri compiti delle Province l'assetto del territorio, l'ambiente, l'istruzione secondaria e superiore e le infrastrutture.

Polemizzando con l'on. La Ganga, il rappresentante del PCI, Gianni Pellicani, ha detto: *« non credo serva a nessuno in questo momento sovraccaricare di ulteriori problemi una discussione già complessa. Il Comitato ristretto della prima Commissione del Senato sta cercando un equilibrio ottimale per la riforma delle autonomie »* ed ha rilevato la necessità di un coordinamento di tutte le forze politiche perché *« la Provincia non deve essere più una etichetta ma un vero ente intermedio »*; secondo Pellicani, Regioni, Province e Comuni devono essere potenziati e raccordati per perseguire gli obiettivi prefissati dalla Costituzione.

In assenza del Ministro Scalfaro ha portato la parola del Governo il Sottosegretario on. Ciaffi. Dato atto all'UPI di aver svolto un importante ruolo per la riforma delle autonomie *« facendo crescere e maturare una nuova sensibilità »*, l'on. Ciaffi ha definito *« utile »* il compromesso raggiunto dal Comitato ristretto: si notano ancora *« evidenti segni di confusione nel testo, che potranno essere superati »*; soffermandosi sulle funzioni che dovrà svolgere la nuova Provincia ha rilevato, per quanto riguarda la materia sanitaria, che *« questo settore come altre materie non può essere gestito ad un solo livello »* e ha detto che *« tutti sono d'accordo per il governo del territorio »*.

Nel complesso un'utile panoramica sulla realtà della Provincia, un ente che, dato per morto almeno due volte, si è ripreso e oggi mostra nuovi segni di vitalità.



Zefferino Cerquaglia, Presidente della Provincia di Terni durante l'esposizione della sua relazione

Sintesi della relazione del Prof. Onida

Ripercorrendo la vicenda storica della Provincia e facendo presente che per molto tempo è prevalsa una immagine pubblica della Provincia come momento di decentramento di funzioni statali piuttosto che come dimensione autonomistica (ciò è dipeso anche dal fatto che, mentre il Comune si caratterizzava per il suo ruolo di rappresentatività generale, la Provincia manifestava la vocazione di ente con funzioni circoscritte a prevalente contenuto tecnico; tali differenziazioni si rispecchiano tra l'altro nella diversa normativa elettorale vigente per le Province) per due volte la Provincia è parsa quasi sul punto di scomparire, anche se poi è tornata ad affermare la propria presenza ed il proprio ruolo. La prima volta accadde nel corso del dibattito all'Assemblea Costituente allorché, nel progetto di Costituzione, le autonomie locali furono articolate soltanto nel duplice livello della Regione e del Comune e le Province furono ridotte a mere circoscrizioni del decentramento; durante il dibattito in sede plenaria fu tuttavia recuperato per la Provincia lo status di vero e proprio ente autonomo, al pari delle Regioni e dei Comuni. Va segnalato in proposito che i fautori della scomparsa della Provincia furono i gruppi politici più accentualmente regionalisti, a dimostrazione di un dissidio storico tra Regione e Provincia che è di lunga data e che purtroppo perdura con conseguenze certamente negative.
Il lungo rinvio nell'attuazione dell'ordinamento regionale, se in qualche misura contribuì alla permanenza del ruolo delle Province, non ne favorì il rafforzamento, giacché le stesse Province conservarono la loro originaria configurazione di enti forniti di pochi compiti in campi limitati; la stessa attribuzione di funzioni, operata nel corso degli anni '50, rimase ad una logica di sostanziale centralismo, ben lontana da un coerente modello di autogoverno, che avrebbe implicato la piena valorizzazione degli organi elettivi locali, con la conseguenza, tra l'altro, della eliminazione delle prefetture.

Le sorti della Provincia sono state minacciate una seconda volta, in coincidenza del processo di regionalizzazione, quando mancò del tutto lo sforzo di ridisegnare il quadro istituzionale delle autonomie e risultò del tutto prevalente il rapporto tra lo Stato e le Regioni, in un contenzioso che si limitò al versante del trasferimento delle funzioni statali alle Regioni senza che, anche in questo caso, trovasse possibilità di applicazione un effettivo sistema di autogoverno. La prassi legislativa ed amministrativa delle Regioni riguardante la riorganizzazione dei poteri loca-

li portò all'emarginazione delle amministrazioni provinciali dando vita, come una sostanziale alternativa, agli organismi comprensoriali, fondati sull'associazione dei Comuni.

La resistenza degli apparati politici ed amministrativi regionali a cedere compiti agli enti territoriali minori ed il trasferimento alle stesse Regioni degli uffici statali, che pure avevano una dimensione provinciale, riprodusse a livello minore il precedente sistema, per di più aggravandolo, giacché, nella dimensione provinciale, vennero a coesistere gli uffici decentrati dello Stato, gli uffici decentrati della Regione ed infine quelli della Provincia.

L'esperienza comprensoriale è sostanzialmente fallita ed il problema dell'ente intermedio si è riproposto nei suoi termini originali, riguardanti l'esigenza di articolare una corretta ed efficiente gestione dei servizi di area vasta; in questa prospettiva si è passati da una fase di congelamento del ruolo della Provincia ad una fase nuova nella quale si delinea un assetto che attribuisce all'unico o al prevalente ente intermedio una pluralità di funzioni.

L'esigenza di ridisegnare le funzioni ed il ruolo della Provincia ha rappresentato uno degli aspetti più dibattuti del disegno di legge di riforma delle autonomie locali all'esame del Senato; tale progetto è tuttavia ancora dominato dall'idea della centralità del Comune mentre i compiti di programmazione che si propongono per la Provincia rischiano di sovrapporsi a quelli delle Regioni. Più plausibile appare allora la strada che varie Regioni stanno imboccando, vale a dire quella di ampliare le deleghe alle Province. Si tratta però di sciogliere alcuni nodi irrisolti e soprattutto quello del rapporto tra Regione e Provincia che peraltro non può essere affrontato in modo uniforme in tutto il paese, giacché le forti diversità esistenti dovrebbero sconsigliare di configurare un ordinamento rigidamente uniforme per tutto il territorio nazionale; basti pensare a regioni particolarmente estese come la Lombardia in cui è essenziale la delega alle Province come naturali destinatarie degli interventi di area vasta. Va anche sottolineato che le Province potrebbero adeguatamente gestire gli apparati periferici una volta dello Stato e che ora sono stati trasferiti alle Regioni.

Allo scopo di evitare una rigorosa uniformità di disciplina e nell'intento invece di tener conto delle esperienze differenziate che maturano nel paese, occorre abbandonare l'idea di una legge di dettaglio e bisogna invece emanare soltanto alcuni principi di base che indirizzino la successiva legislazione regionale.

Dopo aver posto l'accento sulla esigenza che anche la questione della Provincia metropolitana venga affrontata secondo soluzioni differenziate, il prof. Onida ha rivelato che un ulteriore nodo da sciogliere riguarda il rapporto tra Provincia ed associazionismo comunale, un rapporto che dovrebbe essere contrassegnato da una forte integrazione esprimendo infine la convinzione che un assetto razionale delle autonomie locali richieda notevoli margini di flessibilità; si tratta quindi di battere una strada diversa rispetto al progetto tutt'ora all'esame del Parlamento e sarebbe perciò opportuno che, invece di aspettare norme statali troppo stringenti, le Regioni si dimostrino sin d'ora capaci di riorganizzare le funzioni amministrative che rientrano nell'ambito della legislazione regionale.

Sintesi dell'intervento del Presidente dell'U.P.I. Brasca

Mentre nel passato, nella stagione delle grandi speranze regionalistiche, l'unica voce dissonante nell'ottimismo generale era quella degli amministratori provinciali, oggi invece la crisi delle tematiche autonomistiche assume aspetti complessivi. Di qui l'esisgenza — e lo stimolo — per rilanciare in tutta la sua ampiezza l'esigenza di un diverso sviluppo del discorso automistico, in quello spirito unitario che ha visto convergere a Roma l'11 febbraio una folta rappresentanza degli amministratori locali.

Occorre purtroppo rilevare come le questioni connesse alla riforma delle autonomie stentino tutt'ora ad imporsi all'attenzione nazionale, quasi si trattasse di materie riservate ai soli addetti ai lavori: la stampa, per parte sua, presta assai scarsa attenzione ai problemi degli enti locali, spesso accusati di inefficienza operativa.

Rileva quindi che non basta denunciare il rischio del neo-centralismo tecnocratico ma è necessario dare la propria disponibilità ad un confronto di merito anche sul terreno dell'efficienza, in modo da adeguarsi alle nuove domande provenienti dalla società. È poi essenziale ricostituire un fronte comune tra Regioni, Province e Comuni e ciò non soltanto per accrescere la forza contrattuale delle autonomie ma soprattutto per sviluppare una capacità di proposta che consenta di costruire percorsi credibili di anticipazione della riforma. Precisando al riguardo che non intende certo suggerire di spostare l'asse della riforma dal livello nazionale a quello locale, giacché in questo modo si commetterebbe un grave errore politico, trattandosi di mettere in cantiere iniziative parallele di proposta e di confronto con lo stato e tra i diversi livelli autonomistici, ritiene che occorra dare assoluta priorità alla predisposizione di un quadro di riferimento, seguire l'evoluzione della legislazione di settore e guardare infine al tessuto dei rapporti tra regioni ed enti locali; tutto ciò attraverso un approccio nuovo, evitando cioè di rincorrere o rivendicare tutte le funzioni e puntando invece alla qualità delle competenze da attribuire alla Provincia.

Per quanto riguarda il progetto di riforma, osserva che, pur incombendo la prospettiva di elezioni ravvicinate, occorre che tale provvedimento rimanga al centro dell'attenzione; è tuttavia velleitario chiedere soluzioni ottimali, che implicherebbero ancora tempi particolarmente lunghi, ed è invece saggio accontentarsi di una legge migliorativa della situazione attuale. Sulla base di questa impostazione, il testo finora predisposto dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato è sicuramente insoddisfaciente rispetto alle ambizioni riformatrici di altri progetti presentati in questi anni ma contiene tuttavia, per quanto riguarda in particolare la Provincia, qualche miglioramento che ha consentito di eliminare assurdità ed incongruenze di precedenti elaborazioni. Vengono infatti arricchite le funzioni connesse al lavoro programmatorio della Provincia ed è inoltre riconosciuta la sua piena legittimazione ad intervenire in molti settori che oggi sono invece oggetto di faticose conquiste. Rimane peraltro l'esigenza di ancorare questo ruolo di programmazione a indicazioni più concrete, anche in rapporto agli altri soggetti istituzionali, ciò al fine di razionalizzare ad esempio la spesa, evitando duplicazioni e sprechi e puntando invece alle sinergie possibili attraverso il coinvolgimento, intorno a progetti concordati, dei diversi livelli di governo locale.

Riferendosi poi alla legislazione di settore, ricorda le iniziative intraprese dall'U.P.I. per seguire alcuni importanti comparti, come ad esempio l'edilizia scolastica ed i programmi di formazione dei giovani in modo da collegare la scuola ed il mondo produttivo; uno spazio importante e sicuramente funzionale al ruolo della Provincia è poi rappresentato dai problemi dell'ambiente e della protezione civile.

Sul versante della legislazione di delega delle Regioni, è indispensbaile un forte impegno, giacché, mancando un quadro unitario di riferimento a livello nazionale, si sta sviluppando una legislazione regionale fortemente differenziata con

conseguenti inconvenienti. È urgente dunque individuare tale cornice unitaria e ciò è più facile per le Province, in considerazione che il loro ambito territoriale presenta caratteristiche di maggiore omogeneità.

Circa il complessivo rapporto con le Regioni occorre francamente ammettere che in molti casi, da parte regionale, si manifesta la vocazione ad un neocentralismo che rende certamente difficili i rapporti con gli altri livelli autonomistici. Si può dire anzi che il fallimento della esperienza regionale, almeno rispetto alle grandi attese che si erano manifestate negli anni '70, è scaturito anche dalla sottovalutazione della esigenza di un adeguato raccordo con Province e Comuni. Si tratta dunque di ovviare a questa situazione, nella consapevolezza che la rifondazione autonomistica dello Stato passa proprio attraverso una stretta intesa tra Regioni, Province e Comuni, in modo da accentuare la loro complessiva forza contrattuale. È auspicabile che il lavoro comune già intrapreso di recente dalle Associazioni autonomistiche, sia pure con qualche difficoltà, possa essere ulteriormente sviluppato coinvolgendo anche le Regioni, in una prospettiva di crescita complessiva del mondo autonomistico.

Sintesi dell'intervento del Presidente dell'UNCEM, Martinengo

Nel portare al convegno la presenza dell'UNCEM, ritiene necessario sottolineare preliminarmente come nessun motivo di contrasto esista fra le aspettative delle Province e quelle delle Comunità montane, enti la cui creazione il Parlamento ha voluto proprio per dare spazio e autonomia concreta ai piccoli Comuni di montagna, le cui dimensioni ponevano troppi pesanti vincoli dal punto di vista operativo.

Come opportunamente sottolineato dal Prof. Onida, la riforma delle autonomie dovrà attuarsi in maniera flessibile e rispettosa delle assai diversificate realtà esistenti nel paese: solo in questo modo sarebbe possibile adeguare il livello istituzionale alle esigenze variegate delle diverse aree socio-economiche e geografiche.

L'Assessore regionale Mandarini proponeva, nel suo intervento, la revisione della legge istitutiva delle Comunità montane: per parte sua, l'UNCEM conviene su tale necessità, ma nella convinzione che il ruolo delle Comunità — volute dal Parlamento proprio per realizzare una politica nazionale della montagna — deve essere ulteriormente potenziato. In realtà, l'esperienza insegna che eventuali fenomeni di contrapposizione fra le Comunità montane e le altre istanze del governo locale dipendono soltanto dal fatto che si è preteso, in tutto il Paese, di applicare una identica e rigida articolazione dei poteri autonomistici.

In questo spirito, l'UNCEM ha elaborato una proposta da sottoporre al vaglio del Parlamento senza attendere l'esito complessivo del dibattito sulla riforma delle autonomie. Cardine di tale proposta è innnanzitutto la elaborazione di nuovo criteri per la individuazione dei territori montani, settore questo in cui talvolta anche la legislazione regionale — si pensi agli esempio del Lazio e dell'Umbria — ha sortito esiti non soddisfacenti.

In secondo luogo, alla luce di un'esperienza quindicennale assai ricca di spunti, occorre procedere ad un assestamento della struttura delle Comunità; ma soprattutto occorre instaurare un diverso rapporto fra i piccoli Comuni e le Comunità montane le quali in determinate realtà geografiche — si pensi alla Provincia di Torino — possono costituire un tramite essenziale nel rapporto fra amministrazione provinciale ed enti locali di base.

Cento Comuni per una Repubblica

I « 100 comuni della piccola grande Italia », celebrazione del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed organizzata dall'Unioncamere.

Negli intendimenti degli organizzatori della mostra romana, che si è svolta dal 21 febbraio al 1° marzo scorso, non vi era il solo intento celebrativo legato al quarantennale della Repubblica, quanto il legittimo orgoglio di « *mostrare* » una realtà italiana troppo spesso dimenticata e nascosta.

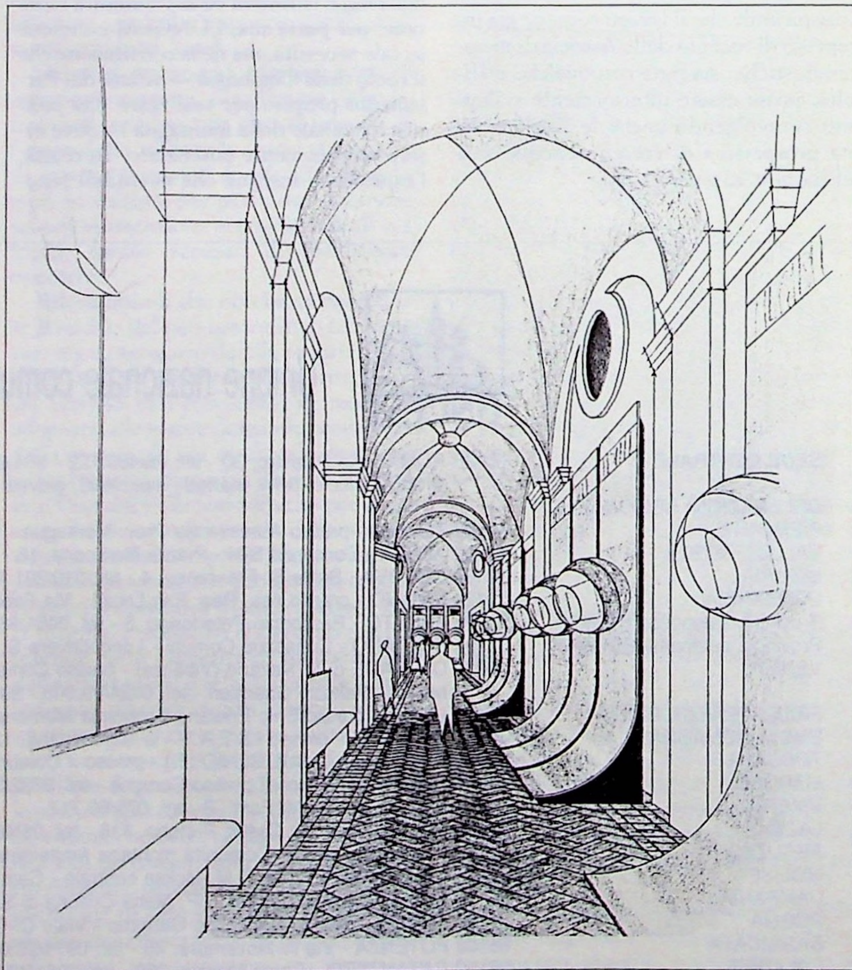
Se è vero che il Presidente del Consiglio ha potuto vantare, nella sua visita in Gran Bretagna, il sorpasso da parte italiana di quel Paese nella lista dei paesi più industrializzati, non è forse merito della realtà diffusa — e provinciale — riscontrabile nell'elenco dei cento comuni chiamati ad esporre la loro realtà? Tra questi 38 sono montani e membri di Comunità montana, indice di potenzialità economiche in territori che altri valori ed indici individuano come « *area problema* ».

« *I 100 comuni scelti per questa manifestazione* » ha detto nel suo intervento inaugurale il Presidente dell'Unioncamere Piero Bassetti, « *non hanno percorso la strada che fu propria delle nostre comunità cittadine, quella tradizionale... hanno scelto invece una via oggettivamente nuova, non hanno puntato allo sviluppo di se stessi su se stessi. Hanno accettato e saputo inserirsi con il proprio specifico, spesso di monocultura produttiva, nel sistema del mercato a dimensione mondiale* ».

Da questa mostra possiamo rilevare che se la consapevolezza dell'opportunità di uno sviluppo endogeno, capace di basarsi sulle forze economiche locali, è ormai patrimonio diffuso degli operatori che avvertono la necessità di cogliere le possibilità di crescita attraverso l'utilizzo di fattori produttivi e dei servizi presenti sul territorio, lo si deve a quelle istituzioni come le Camere di Commercio che si sono sentite impegnate nel condurre una battaglia ideale per uno sviluppo economico diffuso, inteso a valorizzare le energie esistenti per liberare le energie potenziali.

È stato osservato che la Mostra ha portato alla ribalta 100 comuni protagonisti, a volte oscuri, dell'economia locale che hanno contribuito alla crescita ed al cambiamento del nostro Paese, garantendo una diffusione policentrica dello sviluppo fondato sulle piccole e medie imprese. Il riconoscimento va rivolto a tutte le forze vive che hanno contribuito all'affermazione locale: industriali, artigiani, agricoltori, professionisti, banche locali, amministratori pubblici: sono 100 comuni che non sono « *tanto 100 enti locali, quanto piuttosto 100 comunità locali* — ha tenuto a sottolineare Bassetti — *chiamate emblematicamente a rappresentare una realtà collettiva, cui l'intera comunità nazionale deve essere grata* ».

Ma se questa « *vetrina* » ha voluto essere un inno alle realizzazioni complessive a cui è pervenuto il nostro Paese, c'è un aspetto che è emerso in un convegno indetto nel quadro del programma e dedicato a « *la nuova domanda di infrastrutture* » ed ha fatto osservare all'on. Botta, Presidente della Commissione Lavori Pubblici della Camera, che « *i troppi tempi morti nella realizzazione di opere pub-*

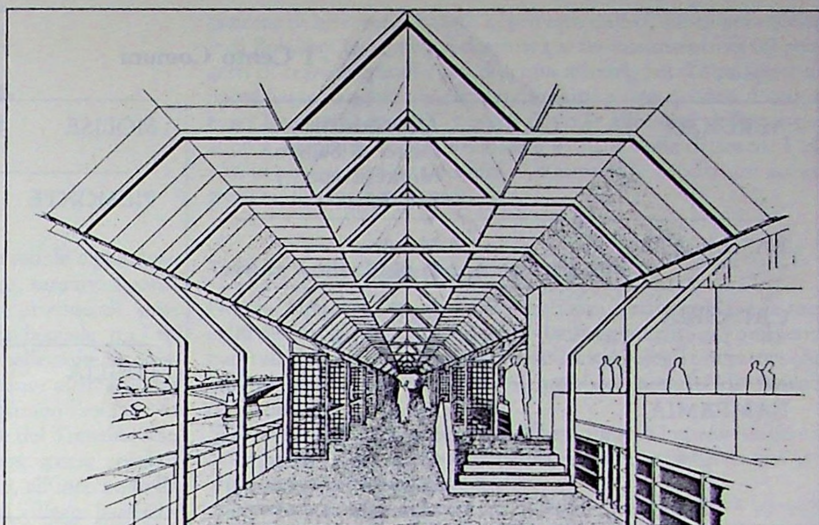


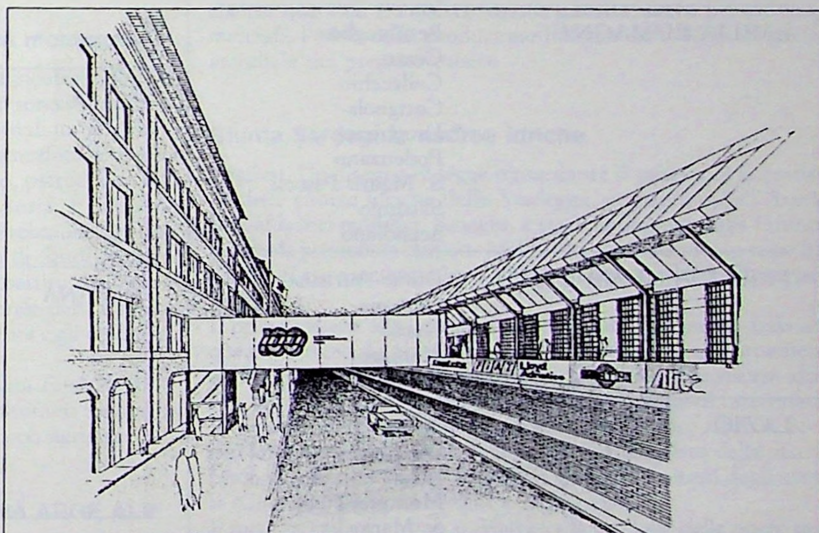
Il Portico con le informazioni video sui 100 Comuni; nella pagina seguente la galleria delle 100 vetrine ed il cavalcavia di collegamento al complesso architettonico dell'ex Istituto S. Michele *(dai disegni di progetto della mostra)*

bliche e i vari ritardi amministrativi hanno fatto sì che in questi anni il 45% della spesa programmata per opere pubbliche si sia accumulato come residuo passivo e quindi non speso ». Il convegno ha avuto anche il merito di porre in risalto la necessità di costruire al più presto nuove infrastrutture per il terziario avanzato con l'indispensabile apporto dello Stato.

Una condizione necessaria, però, a giudizio dell'on. Botta, è che i comuni sappiano esprimere gruppi dirigenti preparati; si dovrebbe pensare ad una figura di amministratore-manager che possa innescare un vero sviluppo piuttosto che gestire stancamente l'esistente. Ed anche se il Presidente della Repubblica Cossiga, ricevendo i sindaci dei 100 comuni, ha loro detto « *Vi sono grato per quello che siete e per quello che fate* » non si può fare a meno di riflettere su un pensiero del presidente Bassetti, uomo dai trascorsi parlamentari e amministrativi: « *Occorre una nuova statualità: occorrono istituzioni locali, articolate nel territorio, che non siano più istituzioni meramente sovrastrutturali (come sono diventate infine le Regioni stesse): occorre proprio quello che non siamo riusciti a fare in quarant'anni di repubblica; vale a dire « rifare lo stato ».* È un'annotazione amara, ma vera, che intristisce una bella manifestazione di profondo significato. Più ottimistico, forse, il Presidente del Consiglio on. Craxi il quale di fronte alla realtà dei 100 comuni ha detto che « *ora dobbiamo proseguire nel cambiamento ma tenendo conto di ciò che è già cambiato. Dobbiamo partire dai livelli acquisiti e non tornare al passato; agli schemi vecchi che parlano spesso di una società che più non esiste ».* Il futuro sembra sempre migliore: atteniamoci anche noi alla regola.

M. Ch.





I Cento Comuni

ABRUZZO	Alba Adriatica * Castel di Sangro Montesilvano San Salvo
BASILICATA	* Maratea Pisticci
CALABRIA	Locri Marcellinara * Rossano
CAMPAMIA	Bacoli Battipaglia * Capaccio - Paestum Guardia Sanframondi * Mercogliano * Solofra S. Maria a Vico
EMILIA ROMAGNA	Bentivoglio Cento Collecchio Cotignola * Langhirano Podenzano S. Mauro Pascoli Sassuolo Scandiano
FRIULI VENEZIA GIULIA	* Duino Aurisina * Gemona Grado * Maniago Osoppo
LAZIO	* Anagni * Cittaducale * Fondi Montefiascone S. Marinella
LIGURIA	Chiavari Ortonovo * Taggia
LOMBARDIA	* Bormio Cardano al Campo Castelgoffredo * Lumezzane Olgiate Comasco Treviglio * Valmadrera Vigevano Vimercate
MARCHE	Corridonia * Fabriano Gabicce Montegranaro * Tolentino * Urbania
MOLISE	Termoli * Venafro
PIEMONTE	Alba Arona * Borgosesia Canelli Ivrea Valenza
PUGLIA	Casarano Gallipoli Grottaglie Noicattaro Ostuni * Vieste
SARDEGNA	Arborea * Calangianus * Macomer * Sarroch
SICILIA	Acireale Canicattì Gibellina * Leonforte Mazara del Vallo Modica Ustica
TOSCANA	* Aulla Castel del Piano Colle di Val d'Elsa * Montemurlo * Pescia Porcari * Portoferraio S. Croce sull'Arno S. Sepolcro
TRENTINO ALTO ADIGE	* Badia * Mezzolombardo
UMBRIA	* Città di Castello * Orvieto
VALLE D'AOSTA	* Cogne
VENETO	* Bassano del Grappa Bussolengo Este Montebelluna Rosolina * Sedico Stra Thiene

* Comune montano o parzialmente montano

Trentino: mappa dei biotopi

Trento. Nel Trentino i biotopi, ossia le zone umide e paludose di rilevante interesse ambientale e scientifico, saranno rigorosamente salvaguardate. Lo prevede una legge provinciale, proposta dall'Assessore all'ambiente Micheli, con la quale, tra l'altro, vengono vietati scavi e prosciugamenti nelle zone interessate. A tale scopo l'Ufficio Parchi ha di recente ultimato una mappa delle zone da tutelare. Tra queste figurano l'ex lago di Loppio, che rappresenta la più grande palude del Trentino con oltre 100 ettari nella quale vivono anche rare specie vegetali ed acquatiche; la zona della torbiera di Fiavè, all'interno della quale di recente sono ventui alla luce resti di villaggi palafitticoli dell'età del bronzo, e la torbiera del lago Pudro.

Valle d'Aosta: seminario agricoltura di montagna

Aosta. I problemi relativi allo sviluppo dell'agricoltura di montagna ed in generale di quella dell'arco alpino sono stati discussi a Charvensod, nei pressi di Aosta, nel corso di un seminario di studi organizzato dal CIFE (Centro Internazionale di Formazione Europea di montagna). Il seminario, patrocinato dall'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, è articolato in tre giornate di lavoro. Iniziatosi con una relazione del dottor Harmur Marhold, dell'Istituto Europeo di Studi Internazionali, è proseguito con una conferenza-dibattito dell'Assessore all'Agricoltura, foreste e ambiente naturale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Perrin, sull'agricoltura e gli interventi regionali.
Fra gli altri argomenti affrontati: la Comunità Europea e l'agricoltura di montagna; la Francia e l'agricoltura di montagna ed il ruolo dell'associazionismo per lo sviluppo agricolo.

Alpe Adria: riunita Commissione Sanità ARGE ALP

Trento. La Commissione Sanità dell'Arge Alp si è riunita a S. Anton nell'Arlberg (Austria), dove, sotto la presidenza dell'Assessore provinciale di Trento, Jori, ha discusso il tema « *l'anziano e il bisogno di assistenza* ».
Nel corso dell'incontro in particolare sono state esaminate le difficoltà che l'anziano non autosufficiente incontra nella famiglia e nella società, le possibilità di assistenza attraverso istituzioni ambulanti e la necessità del ricorso a strutture fisse per l'assistenza medica vera e propria.
Oltre alla necessità di promuovere la formazione di personale qualificato, è stata programmata l'elaborazione di un quadro preciso della situazione esistente nelle singole Regioni.
In conclusione dei lavori la Commissione ha infine stabilito che nelle prossime sedute sarà trattato soprattutto il problema del finanziamento dell'assistenza medica agli anziani non autosufficienti.

Alto Adige: 33 miliardi per Bacini Montani

Bolzano. L'Azienda Speciale altoatesina per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo disporrà per il 1987 di 32 miliardi e 800 milioni destinati a opere di manutenzione. Il programma di interventi è stato approvato dalla Giunta provinciale di Bolzano. La somma è destinata al finanziamento di 60 progetti di regolazione di corsi d'acqua minori, per 12 progetti di opere paravalanghe, per rimboschimenti a lato di corsi d'acqua e per interventi speciali previsti dopo le alluvioni dello scorso anno a Termeno, in Val Venosta e in Alta Valle d'Isarco. I lavori in programma inizieranno non appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno.

Tartufi: sollecitata legge su raccolta

Norcia. Una legge quadro che regoli con norme precise la raccolta del tartufo ed eviti così gravi danneggiamenti agli ambienti naturali che li producono, è stata sollecitata dagli operatori che hanno partecipato alla 24ª Mostra del tartufo di Norcia (Perugia).
Secondo gli esperti raccoglitori, infatti, i nuovi improvvisati cercatori spesso danneggiano irrimediabilmente le tartufaie che per anni diventano così improduttive.
Alla rassegna umbra il tartufo bianco è arrivato alle 700 mila lire il chilo e quello nero a 400 mila lire.
In Umbria l'ultimo raccolto è stato eccellente sia per qualità che per quantità. Da questa regione transita, anche per vie commerciali, l'80% della produzione italiana ed il 40% di quella mondiale del pregiato tubero.

Giunta Sardegna: risorse idriche

Cagliari. Un disegno di legge riguardante il governo e la gestione delle risorse idriche della Sardegna, presentato dall'Assessore ai lavori pubblici, Binaghi, è stato approvato dalla Giunta regionale presieduta dall'on. Melis. Nel provvedimento sono individuati tre momenti che si differenziano per le finalità e per i tempi.
Il primo attiene alla gestione, in senso lato, del piano delle acque e del piano del risanamento, al loro continuo aggiornamento, alla pianificazione, programmazione e tutela delle risorse idriche, al coordinamento e al controllo di tutti i soggetti interessati.
Il secondo si identifica nelle varie fasi di studio, ricerca, progettazione e realizzazione delle opere, affidamento della distribuzione che potrà vedere impegnati gli Enti costituiti degli utenti (Comuni, Consorzi irrigui e industriali).
Il terzo momento, infine, è relativo alla gestione delle opere realizzate. Il disegno di legge prevede la costituzione di un Comitato, coordinato dall'Assessore dei lavori pubblici e composto dagli Assessori della programmazione, agricoltura, industria e ambiente, al quale è affidata la responsabilità politica della pianificazione e programmazione delle risorse idriche, e i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo.

Gran Paradiso: programmi e problemi

Aosta. Malessere economico, che non consente di far fronte alle necessità contingenti, e mancanza di volontà politica nell'affrontare la questione Parco; sono questi i due problemi che stanno mettendo in grave crisi l'esistenza dell'ecosistema nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Queste considerazioni sono state fatte dal Presidente del Parco, arch. Deorsola, nel corso di una conferenza al Circolo valdostano della stampa. « *Per quanto concerne il primo problema* — ha aggiunto Deorsola — *una soluzione è già stata individuata ed il Ministero dell'ambiente ha già stanziato 4.500 milioni di lire* ». Ben più difficile si presenta invece l'individuazione di una via di uscita agli ostacoli politici che, secondo Deorsola, sono da ricercarsi « *in un'errata concezione delle competenze attribuite alla Regione dallo statuto spe-*

ciale ». Fra i programmi dell'Ente Parco, annunciati dal Presidente, vi sono l'istituzione di un Centro di biologia montana a Silvenoire, nei pressi del Colle del Piccolo San Bernardo, ed un Centro internazionale di studi alpini ad Aymavilles.

Ristampato dalla Regione « Les coutumes du Duché d'Aoste »

Aosta. La Presidenza del Consiglio della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha presentato alla stampa il volume « *Les coutumes du Duché d'Aoste* ». Si tratta della ristampa di una antica raccolta di usi e costumi delle popolazioni valdostane che risalgono a oltre quattrocento anni fa e che, come ha spiegato il Presidente del Consiglio Bondaz, rappresenta « *un testo fondamentale per ripercorrere l'importanza della Valle d'Aosta nella storia e comprendere le sue tradizioni di autonomia* ».
Il volume, ristampato in cinquecento esemplari, sarà distribuito in tutte le biblioteche della Valle.
Questa raccolta di usi e costumi delle popolazioni valdostane fu riunita in un volume e ebbe valore di legge con un decreto approvato il 12 agosto 1586 dal duca Carlo Emanuele I di Savoia e fino al 1770 rimase il principale strumento per l'esercizio della giustizia nel Ducato di Aosta, poi venne recepito nelle « *Royales Constitutions* ». La raccolta di leggi si ispirò tenuto conto dei tempi, ai principi liberali: uno dei primi « *Titoli* » dei « *Coutumes* » stabiliva infatti « *la parità dei cittadini di fronte alla legge* ».

Giunta Veneto: finanziamenti per la montagna

Venezia. La Giunta regionale veneta ha impegnato un miliardo di lire a favore di interventi per la realizzazione di infrastrutture nelle aree di collina e di montagna per il 1987. Si tratta di opere di approvvigionamento idrico, elettrodotti, linee telefoniche e viabilità, per le quali la Regione interviene coprendo il 75% della spesa ritenuta ammissibile, pari a circa un miliardo 333 milioni e mezzo di lire.

Collaborazione Regioni d'Europa: Assemblea nazionale francese

Roma. L'esigenza di collegamento e di collaborazione tra le Regioni d'Europa sarà il tema che l'Assemblea nazionale francese esaminerà in una apposita riunione. Argomento principale sarà il problema delle relazioni tra il Consiglio delle Regioni d'Europa (C.R.E.) e l'organismo che rappresenta gli Enti locali nel loro complesso: Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (C.C.R.E.). È questo uno degli appuntamenti in vista del quale la Conferenza dei Presidenti, in una delle ultime sedute, ha espresso le proprie motivate decisioni. Queste consistono da una parte nel concorrere a realizzare una rappresentanza associativa autonoma delle Regioni attraverso l'adesione al C.R.E.; dall'altra nel mentenere un collegamento con il sistema delle autonomie per meglio perseguire gli obiettivi comuni e intensificare gli sforzi di iniziativa politica con la partecipazione all'Associazione Italiana dei Consigli e dei Comuni d'Europa (A.I.C. - C.R.E.). La motivazione di tale decisione risiede nell'intento di favorire l'integrazione europea sul fondamento della interdipendenza e della sinergia tra regionalismo ed europeismo valutando, peraltro con attenzione, le esperienze finora acquisite e le evoluzioni in atto.

Nuovi « giacimenti ambientali »

Roma. Dopo i « *giacimenti culturali* » stanno per prendere il via i « *giacimenti ambientali* ».
Con il D.D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro De Lorenzo, « *Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione* ». Si punta a realizzare occupazione nel settore ambientale costituendo strutture imprenditoriali che, su una iniziale base di finanziamento pubblico, possano autonomamente restare sul mercato. Il provvedimento stanzia infatti 1.100 miliardi (300 nell'87, 350 nell'88 e 450 nell'89), dei quali almeno il 50% riservato al Sud, con la finalità che i risultati dei progetti possano essere affidati dal Ministro dell'ambiente in regime di concessione a soggetti pubblici e privati, con preferenza ai soggetti che li hanno realizzati.
Con questa operazione si dovrebbe dar occupazione a oltre 10 mila giovani. Le iniziative saranno finalizzate in particolare: alla realizzazione di programmi per la costruzione di un sistema di monitoraggio; alla elaborazione di nuove tecniche di gestione delle aree protette; ad interventi per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie per la prevenzione dei fenomeni di inquinamento. Sarà il CIPE ad approvare, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con quello del lavoro, i criteri per la rilevazione, l'acquisizione, la memorizzazione e la conservazione delle informazioni, per la presentazione e la valutazione dei progetti, il cui elenco coordinato dovrà poi essere sottoposto allo stesso CIPE, previa istruttoria congiunta dei Ministri dell'ambiente e del lavoro.

Indagine su popolazione in Umbria

Perugia. L'Umbria è una Regione con una lieve espansione demografica per il prevalere dei flussi di immigrazione su quelli di emigrazione; le nascite sono in calo, con una prospettiva di forte invecchiamento della popolazione, che è già in atto, anche se per ora in termini non così accentuati come in altre Regioni del Centro-Nord (Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna). Questi dati principali emergono da « *Press* » di febbraio, periodico regionale per la programmazione, l'epidemiologia, l'educazione socio-sanitaria, curato dall'Assessorato regionale alla sanità e ai servizi sociali, interamente dedicato alla struttura della popolazione dell'Umbria.
Dall'esame dei dati si rileva che le Unità Sanitarie Locali « *più vecchie* » dell'Umbria sono quelle dell'Orvietano e della Valnerina, con indici di vecchiaia e percentuali di anziani elevati; mentre le USL « *più giovani* », sia come indice di invecchiamento che come percentuale di anziani, si confermano quelle con il più alto tasso di incremento demografico, e cioè il Perugino, la Valle Umbra Nord e l'Alta Valle del Tevere. Il tasso di natalità risulta in tutte le USL inferiore alla media nazionale; il tasso di mortalità in Umbria è più elevato rispetto alla media nazionale, con indici accentuati nel Trasimeno-Pievese, Media Valle del Tevere, Valnerina-Mursino e Orvietano, dove si risente del maggior invecchiamento della popolazione. Il tasso di crescita della popolazione (superiore alla media nazionale) risulta più accentuato in agglomerati urbani più importanti della Regione (Perugino, Valle Umbra Nord, Spoletino; fa eccezione la Conca Ternana); mentre l'indice di fecondità (rapporto tra il numero dei nati vivi ed il numero delle donne in età compresa tra i 16 e i 50 anni), si colloca, rispetto alla media nazionale, su un gradino notevolmente inferiore. La « *piramide dell'età* » — secondo la documentazione — ha assunto in Umbria, negli ultimi anni, una forma che assomiglia maggiormente a quella dei Paesi industrializzati (« *a bassa fecondità* »), con una prevalenza di maschi nelle classi più giovani ed un aumento di femmine nelle classi di età più elevata.